



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 595/18/CONS

REGOLAMENTO IN MATERIA DI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO A FAVORE DI OPERE EUROPEE E DI OPERE DI PRODUTTORI INDIPENDENTI

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 12 dicembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante” *Disciplina del cinema e dell’audiovisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante “*Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell’articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”, di seguito *Decreto*;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 giugno 2008, n. 128;

VISTO la delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito anche *Regolamento quote*;

VISTA la delibera n. 30/11/CSP, del 3 febbraio 2011, recante “*Modifiche al regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti adottato ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 397/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Regolamento concernente i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 188/11/CONS, del 6 aprile 2011, recante “*Regolamento riguardante la promozione della produzione e della distribuzione di opere europee da parte dei servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell'articolo 44, comma 7, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”, di seguito anche *Regolamento deroghe*;

VISTA la delibera n. 526/14/CONS, del 13 ottobre 2014, recante “*Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti approvato con delibera n. 66/09/CONS*”;

VISTA la delibera n. 149/15/CONS, del 25 marzo 2015, recante “*Approvazione del provvedimento di definizione dei criteri tecnici ed editoriali di messa in rilievo delle opere europee sui servizi di media audiovisivi a richiesta di cui all'art. 4-bis, comma 1-bis, del regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS*”;

CONSIDERATO che, l’Autorità, a seguito della novella legislativa introdotta dal *Decreto*, ha ritenuto, in un’ottica di razionalizzazione dell’intero *corpus* normativo in materia di c.d. quote europee, di procedere alla predisposizione di un unico Regolamento;

VISTA la consultazione pubblica indetta con delibera n. 184/18/CONS, del giorno 11 aprile 2018, recante “*Consultazione pubblica sullo Schema di regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”;

VISTI i contributi pervenuti nell’ambito della consultazione pubblica da parte dei seguenti soggetti: 100 AUTORI (prot. n. 42759 del 29 maggio 2018); A&E Television Networks Italy S.r.l. (prot. n. 0044807 del 5 giugno 2018); Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. (prot. n. 45576 del 7 giugno 2018); NBC Universal Global Networks Italia S.r.l. (prot. n. 45577 del 7 giugno 2018); ANICA (prot. n. 46030 del 8 giugno 2018); Confindustria Radio Televisioni (prot. n. 46092 del 8 giugno 2018); Reti Televisive Italiane S.p.A. (prot. n. 46091 del 8 giugno 2018); Associazione Produttori Televisivi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(prot. n. 46079 del 8 giugno 2018); SIAE (prot. n. 46048 del 8 giugno 2018); Viacom International Media Networks Italia (prot. n. 45903 del 8 giugno 2018); TIM (prot. n. 46080 del 8 giugno 2018); Fox Networks Group Italy S.r.l., (prot. n. 46472 del 11 giugno 2018); The Walt Disney Company Italia S.r.l. (prot. n. 46367 del 11 giugno 2018); Discovery Italia S.r.l. (prot. n. 46470 del 11 giugno 2018); Cartoon Italia (prot. n. 46420 del 11 giugno 2018); LA7 S.p.A. (prot. n. 46390 del 11 giugno 2018); Vodafone Italia S.p.A. (prot. n. 46413 del 11 giugno 2018) e Sky Italia S.r.l. (prot. n. 53001 del 3 luglio 2018);

AVUTO RIGUARDO alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta: The Walt Disney Company Italia S.r.l. (11 giugno 2018); Reti Televisive Italiane S.p.A. (13 giugno 2018); Discovery Italia S.r.l. (13 giugno 2018); LA7 S.p.A. (14 giugno 2018); Confindustria Radio Televisioni (15 giugno 2018); A&E Television Networks Italy S.r.l. (18 giugno 2018); ANICA (19 giugno 2018); SIAE (19 giugno 2018); 100 AUTORI (20 giugno 2018); Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. (26 giugno 2018); Associazione Produttori Televisivi (28 giugno 2018); Cartoon Italia (28 giugno 2018); Sky Italia S.r.l. (2 luglio 2018) e Fox Networks Group Italy S.r.l. (3 luglio 2018).

In particolare, i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno presentato anche proposte di modifica ed integrazione allo Schema di regolamento. Di seguito sono rappresentate le principali posizioni emerse, corredate dalle conseguenti valutazioni e motivazioni dell'Autorità.

Art. 1 (Definizioni)

Le posizioni dei soggetti intervenuti

lett. e) “opere audiovisive di espressione originale italiana”

Rai sottolinea che a oggi non risulta ultimato l'*iter* di approvazione del decreto sulle opere europee di espressione originale italiana e che, pertanto, attualmente gli obblighi su tale tipologia di opere non sono determinabili.

lett. f) “opere cinematografiche di espressione originale italiana”

ANICA e APT ne richiedono l'eliminazione; **Rai** ribadisce che a oggi gli obblighi su tale tipologia di opere non sono determinabili.

lett. m) “fornitore di servizi di media”

Viacom propone l'inserimento della definizione come riportato al comma 4 dell'art. 3 del *Regolamento*.

lett. o) “fornitore di programmi in pay-per-view”



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Fox chiede l'espunzione dalla definizione del riferimento “*dal fornitore di servizi*” sostituendo con “*da esso stesso*” per evitare il rischio che si possa intendere che tale soggetto sia un soggetto terzo rispetto al “*fornitore di programmi in pay per view*”; **Sky** richiede l'eliminazione integrale della definizione motivando che sulla base delle vigenti disposizioni di legge, la *pay per view* non è assoggettata agli obblighi in materia, non rientrando né nella nozione di servizio di media audiovisivo lineare né in quella di servizio di media audiovisivo a richiesta.

lett. p) “canale tematico”

CRTV, Discovery, Sky, Viacom suggeriscono di aggiungere alla definizione il riferimento al genere; **LA7 e RTI** suggeriscono di estendere la definizione di canale tematico anche ai canali semi generalisti, RTI, in particolare, indica come riferimento la definizione riportata dall'art. 1, *lett. o*), dell'Allegato A alla delibera n. 237/13/CONS.

lett. q) “trasmissioni adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti”

Fox chiede di uniformare tale definizione al *Testo unico*.

lett. r) “trasmissioni specificamente rivolte ai minori”

Fox chiede di uniformare tale definizione al *Testo unico*; **Rai** propone di eliminare il riferimento alla fascia di età.

lett. s) “ore assoggettabili”

CRTV Discovery, RTI, Viacom: suggeriscono di sostituire l'espressione “*ore assoggettabili*” con “*tempo assoggettabile*”, onde evitare questioni interpretative nel caso si tratti di frazioni di ore, così come in tutto il *Regolamento*.

lett. t) “catalogo”

APT suggerisce di semplificare la definizione non facendo riferimento né a “criteri predeterminati” di aggregazione né alla modalità di fruizione delle opere. **Fox** chiede di uniformare le definizioni al *Testo unico* (art. 2, comma 1, *lett. m*).

lett. u) “catalogo tematico”

CRTV, Viacom e Sky suggeriscono di aggiungere il riferimento al genere, “*ovvero genere*”, così come in tutto il *Regolamento*; **RTI**, così come per la *lett. o*) dello Schema, suggerisce di includere i “*cataloghi semi generalisti*”, definiti dalla definizione di “*canale semi generalista*”.

lett. v) “produttori indipendenti”

ANICA, Cartoon Italia, Rai, RTI, Sky propongono la sostituzione della congiunzione “*e*” con “*ovvero*”: «(...) ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi *ovvero* sono



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

titolari di diritti secondari», (riprendendo la formula dell'art. 2, comma 1, *lett. p*), del *Testo unico*;

Fox e Disney: le società propongono un rinvio interno all'art. 3;

APT e Viacom propongono di rinviare alla definizione data dal D. Lgs. 204/2017.

Fox propone, infine, l'integrazione della definizione di Prime-time così come riportato: "*Prime-time*": *la fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 23:00* e, insieme a **Discovery** l'integrazione della definizione di "*Palinsesto*" mutuandola dal *Testo unico*.

Osservazioni dell'Autorità

Con riferimento alla *lett. f*) l'Autorità ritiene parzialmente accoglibile la modifica proposta da **APT, ANICA e Rai** in merito al rinvio all'art.44-*sexies* del *Testo unico*; per quanto riguarda la definizione di ore assoggettabili, definita nella *lett. s*), si ritiene accoglibile la richiesta delle emittenti televisive inserendo la specifica relativa alle frazioni di ore, onde evitare incertezze interpretative. Al fine di garantire una maggiore chiarezza e coerenza complessiva del *Regolamento*, l'Autorità ritiene, altresì, accoglibile la proposta di **Fox e Discovery** di inserire la definizione di "*palinsesto televisivo*", mutuandola dal *Testo unico*, per ragioni di coerenza in quanto alla medesima terminologia si ricorre più volte nel testo del *Regolamento*. In merito alla definizione di "*Produttori indipendenti*", la stessa viene sostituita con un rinvio interno all'art. 3 del *Regolamento*. Tale scelta, proposta da più soggetti, contribuisce ad una più corretta e completa definizione evitando duplicazioni che potrebbero determinare dubbi interpretativi.

Art. 2

(Ambito soggettivo di applicazione)

Le posizioni dei soggetti intervenuti

Comma 1

Fox condivide l'orientamento dell'Autorità, ribadendo una riserva circa la compatibilità con il diritto dell'Unione della scelta di introdurre il meccanismo che lo schema recepisce all'art. 6, comma 5; **RTI** suggerisce di sostituire al comma 1 "*fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 5*" con "*nonché ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione di altro Stato membro dell'Unione, cui sia riconducibile la responsabilità editoriale per cataloghi rivolti agli utenti italiani, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5*"; **Rai e Sky** propongono l'eliminazione del riferimento alla *pay per view*; **Vodafone** condivide l'orientamento precisando che gli obblighi di programmazione e di investimento in capo ai fornitori di media audiovisivi lineari non possano applicarsi nei confronti di soggetti che svolgono attività di mera distribuzione di contenuti editi da terze parti e sui quali quindi queste ultime hanno una piena responsabilità editoriale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Osservazioni dell’Autorità

Comma 1

L’Autorità ritiene sufficientemente circoscritto l’ambito di applicazione senza che sia necessaria una modifica al testo.

Art. 3 (Produttori indipendenti)

Le posizioni dei soggetti intervenuti

APT: con riferimento alla rubrica dell’articolo, propone di eliminare il termine “*europei*” in quanto la definizione di produttore indipendente di cui alla vigente *lett. p)* del *Testo unico* si riferisce già agli operatori di comunicazione europei.

Comma 1

100 Autori: l’associazione al comma 1, alla *lett. a)*, così come al comma 5, suggerisce di aggiungere dopo l’espressione “*tre anni*”, la locuzione “*consecutivi*”.

Sky e Rai: sempre rispetto al primo comma propongono di aggiungere, per chiarezza, l’avverbio “*almeno*”, prima delle condizioni previste.

Comma 2

Sky, Rai, CRTV, Fox, A&E, Viacom, Disney: con riferimento al comma 2, i soggetti non condividono la previsione nello stesso contenuta e relativa all’introduzione dell’attività di produzione audiovisiva come oggetto sociale dello Statuto e pertanto ne richiedono l’eliminazione. La citata disposizione, infatti, appare particolarmente restrittiva e rischia di limitare il novero dei soggetti riconducibili alla definizione di “produttori indipendenti”. Si suggerisce, in proposito, di considerare come produttori audiovisivi, in aggiunta a quelli sopra citati, anche quei soggetti che svolgono attività di produzione audiovisiva in connessione con la loro finalità tipica. In proposito, **ANICA** e **Cartoon Italia** propongono come secondo requisito, aggiuntivo rispetto a quello ora previsto, il certificato iscrizione Registro delle imprese con utilizzo del codice ATECO J59.1. Infine, sempre in relazione al comma 2, **APT** propone l’eliminazione, per la nozione di controllo e collegamento, del riferimento all’art. 43 del *Testo unico* e la contestuale sostituzione con l’art. 2359 del Codice Civile.

Comma 4

ANICA, Cartoon Italia e APT: in relazione al comma 4, le associazioni chiedono di integrare il comma 4 dell’art. 1-*bis* del *Testo unico* perché sia applicata la completa definizione di fornitore di servizi media, in precedenza omissa. Inoltre, **ANICA** propone una diversa formulazione dei ricavi sui quali calcolare il limite del 90 per cento della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

produzione, ovvero sulla base del rapporto tra i ricavi complessivi derivanti al produttore dal singolo fornitore di servizi media audiovisivi, di competenza del triennio, e il valore totale della produzione realizzato nel medesimo triennio osservato dei ricavi generati dal produttore indipendente a titolo di corrispettivo per le commesse realizzate a favore di fornitori di servizi di media audiovisivi.

Comma 5

RTI: In relazione al comma 5, l'operatore propone di sostituire l'espressione "*a favore di fornitori di servizi di media audiovisivi*" con "*a favore di un singolo fornitore di servizi di media audiovisivi*", in quanto la finalità del citato criterio risiede nella necessità di accertare la sussistenza di legami tra il produttore e uno specifico fornitore di servizi di media, che possano compromettere l'indipendenza del produttore stesso. In secondo luogo, si suggerisce di prevedere che il produttore sia considerato indipendente anche qualora, nonostante i propri ricavi siano determinati, nel triennio, per oltre il 90%, da commesse realizzate in favore di un singolo fornitore di servizi di media audiovisivi.

Comma 6

A&E, RTI, Discovery, Fox, CRTV, Disney e Viacom: in relazione al comma 6, condividono l'identificazione delle tipologie di attività di produzione e coproduzione che rientrano nella definizione proposta dallo Schema di regolamento. In particolare, **RTI** condivide l'orientamento dell'Autorità, suggerendo di inserire tra le attività del produttore la promozione delle opere realizzate. Ciò appare coerente con i considerando 64 e 69 della Direttiva 2010/13/UE, che fanno riferimento alla "*distribuzione*" delle opere. **Disney**, propone di inserire nel novero delle voci anche i costi di *marketing*, mentre **Viacom** propone di inserire anche l'attività di produzione delle opere stesse in considerazione degli ingenti costi che vengono spesi per realizzare materiale promozionale e per la loro diffusione e comunicazione. Infine, **Fox** propone di specificare che le attività dirette alla realizzazione dell'edizione italiana delle opere audiovisive includono la realizzazione di voice over e di colonna doppiata.

APT, 100 Autori e SIAE, sempre con riferimento al comma 6, propongono di sostituire l'espressione produzione televisiva con produzione audiovisiva, così come di utilizzare la denominazione fornitori di servizi media, in luogo di emittenti televisive. Infine, sempre con riferimento al medesimo comma, si propone l'eliminazione dell'ultimo periodo, ove si fanno rientrare nell'attività di produzione televisiva dei produttori indipendenti anche le opere realizzate in conto terzi. Le associazioni ravvisano poi la necessità di chiarire la nozione di "*commessa*" e comunque di evidenziare che i ricavi in questione rilevano solo in quanto riferiti ad un unico fornitore di servizi media. Inoltre, **100 Autori** esprime alcune perplessità circa la possibilità di considerare "*indipendente*" l'attività di produzione in coproduzione con emittenti televisive, senza specificare la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

misura della partecipazione del produttore “*indipendente*”. In sintesi, pur in assenza di legami di controllo e collegamento con fornitori di servizi di media audiovisivi, la semplice realizzazione di opere per conto terzi, senza detenzione di alcun diritto patrimoniale sulle opere, basterebbe a qualificare il produttore come “*indipendente*”. In tal senso, al comma 1 le *lett. c) e d)* dovrebbero essere condizioni entrambe soddisfatte e non in alternativa. **SIAE**, infine, non condivide di includere al comma 6, nei ricavi da tenere in considerazione per il limite del 90% anche quelli per le opere “*realizzate per conto terzi*”. Non si condivide l’inclusione delle voci di ricavo relative alla realizzazione dell’edizione italiana delle opere.

Vodafone ritiene invece che il riferimento a “*opere audiovisive di qualunque genere o parti di esse*” risulta eccessivamente generico e poco chiaro, così lasciando uno spazio interpretativo troppo ampio sulle attività che concretamente potrebbero rientrarvi; a tal fine, si chiede di fornire una formulazione più puntuale e circoscritta, poiché diversamente abbraccerebbe una serie indefinita di attività, anche quelle in origine non facenti parte dell’opera stessa.

ANICA propone invece una diversa formulazione dei commi 5 e 6, in quanto non ritenute coerenti con l’intero *corpus* normativo in materia. L’utilizzo dei termini “*commesse*” e “*opere realizzate per conto terzi*”, in particolare si ravvisa non compatibile con il combinato disposto delle norme relative alla produzione indipendente. Di tali terzi inoltre, non si comprende natura ed attività, se diversi rispetto a produttore e fornitore di servizi media. L’associazione, infine segnala che l’attività di postproduzione, se scollegata da un progetto produttivo originale, afferisce alla mera attività di distribuzione, tipologia che si ritiene debba essere decisamente esclusa dall’elenco di quelle ammissibili per l’adempimento degli obblighi di investimento o programmazione.

Osservazioni dell’Autorità

Con riferimento alla **rubrica** dell’articolo, si ritiene innanzitutto accoglibile la proposta di emendamento formulata da **APT** avente ad oggetto l’eliminazione del termine “*europèi*”, in quanto la modifica suggerita appare maggiormente in linea con il dettato normativo di riferimento.

Comma 1

Parimenti, con riferimento al comma 1, si ritiene accoglibile la proposta di **100 Autori** di inserire la locuzione “*consecutivi*”, in quanto consente di dare maggiore chiarezza all’articolato evitando incertezze interpretative.

Comma 2

Con riferimento al comma 2, poi, si ritiene parzialmente accoglibile la proposta formulata da **ANICA, Cartoon Italia**, in ordine alla previsione di un requisito aggiuntivo, rispetto a quello previsto nello Schema di regolamento, ovvero il certificato di iscrizione al



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Registro delle imprese della Camera di Commercio, con il codice ATECO J59.1. In proposito, l'Autorità ritiene che quest'ultimo elemento debba essere accolto in via sostitutiva rispetto al requisito dello Statuto, vale a dire che l'operatore della comunicazione per poter dimostrare, come richiesto dalla norma, l'effettivo svolgimento dell'attività di produzione audiovisiva, dovrà produrre il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, rispetto ad un determinato codice ATECO, che è riferito all' "Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi". In proposito, la soluzione proposta presenta il pregio di circoscrivere in maniera più precisa e puntuale rispetto allo statuto, il perimetro relativo all'attività di produzione audiovisiva, risultando, di conseguenza, più coerente con lo spirito della normativa di riferimento. Inoltre, tale disposizione rappresenta senza dubbio una misura di efficientamento per gli operatori della comunicazione, rispetto ad un'eventuale modifica dell'oggetto sociale, in quanto l'iscrizione alla camera di commercio è *conditio sine qua non* per l'esercizio dell'attività in commento. Per le sovraesposte ragioni, non risulta quindi ammissibile l'eliminazione di qualsiasi tipo di c.d. "requisito probatorio" relativo allo svolgimento dell'attività di produzione audiovisiva, in quanto contrario a quanto previsto dal novellato art. 2, comma 1, *lett. p)*, del *Testo unico*.

Comma 4

Con riferimento al comma 4, appare degna di accoglimento la proposta emendativa formulata da **ANICA**, **Cartoon Italia** e **APT**, consistente nell'inserimento anche del riferimento al comma 4 dell'art. 1-*bis* del *Testo unico*, in quanto concorre ad una più corretta e completa definizione della nozione di fornitore di servizi media.

Comma 5

Con riferimento al comma 5, si ritiene accoglibile, la modifica proposta da **RTI**, in quanto, concordemente con quanto esposto dalla medesima, la finalità del criterio dell'indipendenza risiede nella necessità di accertare la sussistenza di legami tra il produttore e uno specifico, singolo e identificabile fornitore di servizi di media e non rispetto a una pluralità di soggetti.

Comma 6

Si ritiene accoglibile la proposta di sostituire l'espressione produzione televisiva con produzione audiovisiva, così come di utilizzare la denominazione fornitori di servizi media, in luogo di emittenti televisive, così come proposto da **APT**, **100 Autori** e **SIAE**. Inoltre, si ritiene altresì accoglibile la proposta presentata dagli stessi e da **ANICA** di modificare l'espressione "commesse" con "produzioni".

Infine, si ritiene di spostare la sezione finale del comma 6, relativa al novero delle attività che rientrano nella produzione, all'art. 5, dedicato all'obbligo di investimento. Tale modifica appare necessaria allorché la citata disposizione non si riferisce unicamente alle



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

opere prodotte da produttori indipendenti, bensì alla totalità delle opere europee (di produttori indipendenti e non), sulla quale insiste l'obbligo in commento.

Art. 4 **(Quote di programmazione)**

Le posizioni dei soggetti intervenuti

Comma 1

Fox, Disney, Viacom suggeriscono di utilizzare la definizione di “ore (o tempo) assoggettabili” anziché tempo di diffusione.

Cartoon Italia chiede di regolamentare l'ipotesi di più canali controllati dal medesimo gruppo specificando che «*Qualora più canali televisivi appartengano a o siano controllati da un unico soggetto, le quote di riserva a favore delle opere europee di cui al presente articolo sono determinate sulla programmazione di ciascun canale. La quota di cui al primo periodo è innalzata [...]».*

Comma 2

Fox propone di meglio precisare che le sotto quote (relative alle opere di espressione originale italiana) si applicano in rapporto alle quote *minime* (e non genericamente alle quote principali). Tale proposta, secondo la Società, ha la finalità di evitare che un fornitore di servizi media audiovisivi particolarmente virtuoso che realizza una quota principale ben più elevata della soglia minima, si trovi a raggiungere una sotto quota più elevata in relazione alle opere di espressione originale italiana.

NBC propone di integrare il suddetto comma così come riportato di seguito: «*[...] Detta quota non si applica ai palinsesti di carattere tematico che non trasmettono in prevalenza opere cinematografiche».*

Comma 3

A&E suggerisce di precisare che le opere trasmesse parzialmente nella fascia oraria dalle 18 alle 23 saranno conteggiate solo per la parte che ricade in detta fascia oraria e, al fine di evitare incertezze interpretative, propone di integrare come di seguito riportato: «*Tale quota, da calcolarsi in proporzione all'effettivo tempo di diffusione nel corso della fascia oraria dalle ore 18.00 alle 23.00, corrisponde ad almeno [...]».* Suggerisce, altresì, di precisare che la quota in tal modo definita debba calcolarsi non già sul tempo totale di trasmissione, bensì sul tempo settimanale del *Prime time*, in coerenza con quanto previsto al successivo comma 5.

APT e ANICA condividono l'orientamento chiedendo l'integrazione del riferimento alla fascia oraria - senza fare riferimento all'inizio e alla fine - nel primo periodo del comma 3 e non a sua conclusione: «*Una quota del tempo di diffusione nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle 23.00, escluso il tempo destinato a notiziari [...]».*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Fox condivide l'orientamento e propone di inserire la specifica di *ore assoggettabili* (cfr. comma 1) e la definizione di *Prime time*, così come riportato nella definizione proposta. La Società propone un criterio che preveda di considerare utili ai fini del raggiungimento della quota del *Prime time* tutte le opere, incluse quelle che insistono sul *Prime time*, in misura minima, prevedendo, tuttavia, una partecipazione delle stesse pro quota in rapporto all'effettivo tempo di trasmissione nel corso del *Prime time*. Similmente la Società **Disney**, in relazione al computo delle ore, chiede di specificare come vanno considerate, ai fini del raggiungimento della relativa quota, le opere che inizino o finiscano nella fascia 18-23, ma non trasmesse nella stessa per intero. **Disney** ritiene che possa essere ragionevole che tali opere vengano computate solo in proporzione all'effettiva quota di trasmissione e non per l'intero.

100 Autori, pur condividendo l'orientamento, propone di meglio specificare se il tempo di diffusione sia riferito a tutti i canali oppure a ciascun canale singolarmente.

Cartoon Italia condivide l'orientamento con modifica al comma 3, chiarificatrice della base di calcolo del tempo di diffusione rilevante ai fini degli obblighi di programmazione.

SIAE condivide l'orientamento, proponendo tuttavia di includere (per la totalità della durata effettiva) le opere per le quali almeno la metà della durata effettiva del tempo di trasmissione ricade nella fascia oraria 18-23.

Viacom chiede di precisare, alle *lett. a) e b)* del comma 3, che la sotto quota è calcolata sulla quota minima di legge di programmazione generale di cui al comma 1.

LA7 e **RTI** chiedono che vengano computate nel monte orario anche le porzioni di programmi che iniziano prima o terminano dopo la fascia oraria 18-23.

Comma 4

Cartoon Italia chiede che venga sostituito il termine generico "*trasmissioni*" con quanto disposto testualmente dall'art. 34, comma 10 del *Testo unico*: "Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'art. 44 devono comprendere anche "*opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori [...]*".

Fox, **Viacom** e **Disney** chiedono di rendere chiaro nel Regolamento che le quote di riserva europee relative ai programmi per i minori non sono soggette ad aumento proponendo di sostituire i riferimenti percentuali del 6% e 20% della quota principale di cui al comma 1, rispettivamente al 3% e al 10% delle ore assoggettabili. **Fox** e **Disney** chiedono, altresì, che venga specificato che le quote sono sotto quote della quota principale di cui al comma 1, ciò anche per non lasciare spazio a possibili interpretazioni restrittive sulle deroghe eventualmente ottenute ai sensi dell'art. 7 dello Schema di regolamento, in quanto deve essere chiaro che le stesse andrebbero a coprire anche le anzidette sotto quote. Anche **CRTV** non condivide la proposta di prevedere un obbligo crescente (in quanto collegato



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

alle crescenti quote di programmazione in opere europee) relativo alla programmazione di opere specificatamente rivolte ai minori.

100 Autori evidenzia che quanto disposto dal comma 4 richiede una specifica certificazione di quella tipologia di programmi e sembra prescindere dall'esistenza di canali tematici espressamente rivolti ai minori.

Comma 6

100 Autori sottolinea la necessità di specificare ulteriormente la portata della disposizione. **ANICA** e **Cartoon Italia** propongono di modificare tale comma poiché lo stesso risulta in contrasto con il comma 5 e con il dettato della norma primaria, chiedendo l'eliminazione del riferimento ai sei mesi di programmazione.

LA7 considera l'inserimento di una base semestrale nella formulazione proposta poco chiara rispetto a quanto previsto al comma 5, a meno che la base semestrale venga introdotta per agevolare la possibilità di recupero tra una settimana e l'altra, in particolare per quanto concerne l'obbligo di cui al comma 3 del presente articolo, i.e. obbligo nella fascia 18-23.

A&E condivide la proposta suggerendo, tuttavia, alcune modifiche. Di seguito la riformulazione del comma 6 che riflette tutte le osservazioni: «Le quote e le sotto quote di riserva di cui al presente articolo *non si applicano ai palinsesti diffusi per un periodo di tempo di sei mesi o inferiore. Le quote di cui al presente articolo si calcolano come percentuali della somma delle ore di programmazione pertinente di opere europee trasmesse complessivamente dai palinsesti rispetto alla somma delle ore assoggettabili di trasmissione degli stessi palinsesti. Il diritto del soggetto, che sia titolare di, o che controlli, più palinsesti, di ripartire liberamente la programmazione delle opere nell'ambito delle ore assoggettabili di trasmissione dei propri palinsesti non pregiudica la facoltà di quest'ultimo di richiedere ed ottenere deroghe, totali o parziali, ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento*».

CRTV condivide l'orientamento proponendo una modifica al comma 6, dopo le parole "trasmesse complessivamente dai palinsesti" inserire "controllati da un unico fornitore di servizi di media audiovisivi". La Società suggerisce di eliminare il riferimento "pertinente" riferito alla programmazione.

Fox e **Disney** condividono l'orientamento proponendo di specificare che la base di calcolo è relativa anche per il computo delle relative sotto quote. La Società, inoltre, chiede una riformulazione finalizzata a chiarire che il riferimento al periodo di tempo dei sei mesi è relativo alla diffusione di un nuovo canale televisivo e una integrazione finalizzata ad esplicitare che il meccanismo di "compensazione" non deve pregiudicare la possibilità di ottenere deroghe ai sensi dell'art. 7 del *Regolamento*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Di seguito la riformulazione *in corsivo* del comma 6 che riflette tutte le osservazioni di **Fox**: «Le quote e le sotto quote di riserva di cui al presente articolo *non si applicano ai palinsesti televisivi diffusi per un periodo di tempo pari o inferiore a sei mesi. Le quote e le sotto quote di riserva di cui al presente articolo sono calcolate* come percentuali della somma delle ore di programmazione pertinente di opere europee trasmesse complessivamente dai palinsesti rispetto alla somma delle ore assoggettabili di trasmissione degli stessi palinsesti. *Qualora più palinsesti appartengano a siano controllati da un unico soggetto, le quote e le sotto quote di riserva di cui al presente articolo sono determinate sulla programmazione complessiva dei palinsesti stessi, restando impregiudicata la possibilità di ottenere deroghe ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento*».

Di seguito la riformulazione *in corsivo* del comma 6 che riflette tutte le osservazioni di **Disney** «Le quote e le sotto quote di riserva di cui al presente articolo *si applicano ai palinsesti diffusi da almeno sei mesi e sono calcolate* come percentuali della somma delle ore di programmazione pertinente di opere europee trasmesse complessivamente dai palinsesti rispetto alla somma delle ore assoggettabili di trasmissione degli stessi palinsesti. *In caso di palinsesti controllati da o che appartengano a un unico soggetto, le quote e sotto quote si calcolano sulla programmazione complessiva degli stessi palinsesti*».

Discovery propone di inserire, ai fini del criterio del calcolo complessivo, la specifica relativa ai palinsesti appartenenti ad unico soggetto e propone di specificare che il calcolo sulla base dei 6 mesi di programmazione è riferito ai fornitori di servizi nati da meno di un anno e che riguarda comunque solo gli obblighi da rispettare su base annuale; propone il riferimento ai palinsesti sottoposti al rispetto dell'obbligo.

SIAE condivide l'orientamento con le seguenti precisazioni: il rapporto fra ore pertinenti e ore assoggettabili (e quindi il rispetto di quote e sotto quote) andrebbe calcolato per ciascun palinsesto e non per l'insieme dei palinsesti, anche al fine di promuovere la diversità dell'offerta di opere europee, almeno per i palinsesti trasmessi in digitale terrestre negli archi di numerazione 1-9 e (in subordine anche) 20-29.

Viacom condivide l'orientamento chiedendo di utilizzare la locuzione *tempo assoggettabile* e specificando che qualora i palinsesti sono controllati dallo stesso fornitore di servizi di media audiovisivi, le quote di programmazione di legge vanno calcolate sul complesso delle ore di programmazione di tali palinsesti «(...) *appartenenti o sotto il controllo di un medesimo fornitore di servizi audiovisivi rispetto al totale del tempo assoggettabile degli stessi palinsesti*»

Osservazioni dell'Autorità

Comma 1



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Con riferimento al comma 1, l’Autorità ritiene accoglibile la sostituzione proposta da **Fox, Disney e Viacom** di “tempo di diffusione” con “ore assoggettabili”, al fine di assicurare una maggiore chiarezza del testo. La medesima revisione è stata riportata anche al comma 3 per analogia.

Comma 2

Appare utile specificare che le sotto-quote di cui al comma 2 sono calcolate sulla base della soglia minima obbligatoria di cui al comma 1, e non su quella effettivamente realizzata dal palinsesto.

Comma 3

In merito alla base di calcolo del tempo di diffusione rilevante ai fini degli obblighi di programmazione, si accoglie parzialmente la proposta avanzata da **ANICA e APT** di specificare la fascia oraria nel primo periodo del comma eliminando la specifica sull’inizio e la fine dell’opera. Nel “tempo di diffusione”, locuzione sostituita con “ore assoggettabili”, così come precisato al comma 1, sono computate le opere il cui inizio o la cui fine precede o supera la fascia stabilita dalle ore 18-23 per il solo tempo all’interno della fascia stessa. L’Autorità, accogliendo le osservazioni di più soggetti in merito al rispetto dell’obbligo su base settimanale, terrà conto in sede di verifica delle quote realizzate anche nelle settimane precedenti e successive.

Comma 4

L’Autorità ritiene accoglibile la proposta di modifica avanzata da più soggetti in merito alle quote di riserva europee relative alle trasmissioni specificamente rivolte ai minori e avente ad oggetto la sostituzione dei riferimenti al 6% e al 20% della quota con i riferimenti, rispettivamente, al 3% e al 10% delle ore assoggettabili.

Comma 6

Con riferimento alla base di calcolo per le ore di programmazione riportata al comma 6, l’Autorità ritiene di accogliere le indicazioni proposte da tutti i soggetti al fine di evitare incertezze interpretative. Viene pertanto specificato che il riferimento temporale è relativo ai soli palinsesti che hanno iniziato le proprie trasmissioni in maniera continuativa sulla base di almeno sei mesi di programmazione, quale periodo di tempo minimo di diffusione di un nuovo canale.

Art. 5 (Quote di investimento)

Le posizioni dei soggetti intervenuti

Comma 1

In merito alle definizioni e specificazioni delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi di cui al comma 1, **Cartoon Italia** suggerisce di introdurre la parola



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

“coproduzione” dopo le parole “produzione o” e di introdurre “Almeno il 50% della quota di cui al presente comma è riservata a pre-acquisti e coproduzioni”. **Cartoon Italia** ritiene che l’attuazione degli obblighi di investimento deve essere declinata soprattutto in investimenti su progetti indipendenti europei attraverso co-produzioni e pre acquisto prevedendo espressamente che una componente prevalente delle quote di investimento sia destinata a investimenti sul progetto.

100 Autori suggerisce di sostituire al comma 1 la voce “ricavi” con “valore della produzione” come definita dall’art. 2425 del codice civile.

Discovery chiede all’Autorità di valutare un’eventuale disapplicazione della normativa alla luce delle evidenti incompatibilità tra la normativa europea e quella italiana: in quanto la base imponibile per la riserva del 10% degli investimenti prevista dalla disciplina nazionale prende in considerazione (i) un dato consuntivo in luogo di quello previsionale (ii) una voce di ricavi in luogo di una voce di costi.

Comma 2

Fox suggerisce di sostituire, al comma 2, “del relativo titolo abilitativo”, con “dei relativi titoli abilitativi”. Inoltre, **Fox** ritiene utile sottolineare che reputa particolarmente apprezzabile la scelta dell’Autorità in relazione al meccanismo di calcolo delle sotto quote di cui al comma 1, *lett. a) e b)* del presente articolo. Tale meccanismo, infatti, oltre ad essere più corretto sul piano della tecnica redazionale e offrire una disposizione più chiara, riflette l’esigenza già evidenziata in sede di risposta alla domanda.

Per quanto riguarda l’anno di imputazione degli investimenti rispetto agli introiti netti annui, indicato nel comma 2, secondo **LA7**, la previsione proposta avrebbe come conseguenza quella di creare una “distanza” di circa 2 anni e questo porterebbe a possibili criticità. A giudizio di **Rai**, la distanza temporale di due anni tra introiti e investimenti obbligatori rischia di produrre un disallineamento rispetto alla situazione del mercato e delle singole aziende. In tale prospettiva, e in un contesto soggetto a repentini cambiamenti, appare prudente e quindi preferibile mantenere l’impostazione finora adottata, ossia ricavi e investimenti consuntivi riferiti allo stesso esercizio. **Disney** segnala che la formulazione riportata nello Schema di regolamento potrebbe creare degli effetti non uniformi, in particolare in relazione a quelle aziende che non chiudono il bilancio con l’anno solare.

Con riferimento alle specificazioni delle voci che rientrano nel calcolo degli introiti netti annui previste sempre al comma 2, alla *lett. a)*, **Cartoon Italia** suggerisce di aggiungere le parole “e non lineare” dopo “lineare”. **ANICA** e **Cartoon Italia** sottolineano che la distinzione tra lineari e non lineari, ancorché coerente con la prassi, impone la riflessione e un’azione regolatoria relativa al monte ricavi derivanti a un fornitore di servizi media lineari che raccolga anche pubblicità per la propria offerta non lineare, attraverso un catalogo di opere a richiesta. Il Regolamento dovrebbe contenere anche un articolo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dedicato agli obblighi di promozione delle opere europee per i servizi a richiesta offerti in modo distinto da fornitori di servizi di media lineari.

Discovery propone di inserire al Comma 2 il riferimento ai "palinsesti sottoposti al rispetto dell'obbligo" al fine di chiarire che risultano esclusi dalla base di calcolo i canali eventualmente beneficiari del provvedimento di deroga.

APT ritiene opportuno non fare riferimento ai ricavi del "servizio pubblico televisivo".

RTI, nel condividere la formulazione dello schema di riferimento, ritiene, in particolare, opportuna la specificazione secondo cui rilevano i soli ricavi ottenuti mediante la prestazione di servizi che rientrano nel titolo abilitativo del fornitore.

Vodafone ritiene che i soggetti che svolgono attività di pura distribuzione di contenuti editi da terzi non debbano rientrare nel perimetro di applicazione degli obblighi previsti in capo ai fornitori di media lineari, con riferimento sia a quelli di programmazione che di investimento.

Perciò laddove un soggetto svolga attività di distribuzione di contenuti, attività in relazione alla quale non opera alcuna scelta sulla selezione dei programmi e sulla loro organizzazione in quanto effettuata da un soggetto terzo, senza percepire alcun introito o *revenue* rilevante dalle fonti menzionate al comma 2, lo stesso deve essere automaticamente esonerato dal campo di applicazione di cui alla presente disposizione.

Vodafone reputa, inoltre, ragionevole che la quota da destinare al "pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione" di opere di produttori indipendenti sia inferiore al 10% dei propri introiti netti annui o tutta lpiù non superiore a tale importo massimo.

Comma 3

APT al comma 3, suggerisce di sostituire "televisive a pagamento", con il rimando al comma 2 ("di cui alla *lett. d)* del comma 2") e di eliminare il riferimento "da abbonamento" al secondo periodo. Analogamente, **ANICA** propone di sostituire al secondo periodo del comma 3 le parole "di cui al periodo precedente" con "di cui al comma 2, *lett. d)*).

RTI ritiene che la previsione di una quota fissa del 50 per cento di ricavi da abbonamento, in misura non inferiore al 50 per cento del totale, sia eccessivamente rigida, e non tenga conto degli specifici modelli di business di ciascun fornitore, anche alla luce di possibili future evoluzioni del mercato, che potrebbero incrementare lo sviluppo di nuovi modelli "ibridi" favoriti dall'evoluzione tecnologica, in cui le attività editoriali si accompagnano ad attività di diversa natura, dall'incidenza sempre più significativa. Allo stesso modo, **CRTV** sostiene che il criterio forfetario del 50% non appare ammissibile, in quanto la norma di riferimento si riferisce ai FSMA a cui riconnettere una responsabilità editoriale; in tale fattispecie non sembrano evidentemente poter rientrare i servizi in abbonamento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

SIAE non condivide la detrazione dei “ricavi da abbonamento riferibili ai palinsesti riconducibili a terzi” prevista al comma 3: la detrazione dovrebbe limitarsi a quanto pagato dall’operatore di piattaforma agli editori terzi per il diritto (“corrispettivo di licenza”) di includere i canali terzi nella propria offerta. SIAE propone pertanto di riformulare il comma 3 come segue: *“Per introiti netti da offerte televisive a pagamento si intendono i ricavi da abbonamento ad offerte lineari di carattere non sportivo, indipendentemente dalla piattaforma distributiva utilizzata, inclusi quelli derivanti da pay per view, dalla fornitura di programmi basati su standard trasmissivi tecnologici avanzati, riconducibili all’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi lineari ed a quella di operatore di piattaforma.*

Qualora l’offerta destinata all’utente finale includa congiuntamente sia palinsesti la cui responsabilità editoriale è riconducibile al fornitore di servizi di media audiovisivi che la mette a disposizione del pubblico, sia palinsesti la cui responsabilità editoriale è riconducibile a terzi, i ricavi di cui al primo periodo sono considerati al netto dei costi per l’acquisizione dei diritti di inclusione dei palinsesti riconducibili a terzi all’interno della piattaforma. La base di calcolo così determinata viene suddivisa fra i palinsesti riconducibili al fornitore di servizi media audiovisivi che mette l’offerta a disposizione del pubblico secondo un’attribuzione puntuale, ove possibile, dei ricavi. Nel caso non sia possibile un’attribuzione puntuale dei ricavi, la base di calcolo viene suddivisa fra i palinsesti in parti uguali.

Qualora l’offerta destinata all’utente finale includa esclusivamente palinsesti riconducibili ad operatori terzi, i ricavi di cui al primo periodo, considerati al netto dei costi per l’acquisizione dei diritti di inclusione dei palinsesti riconducibili a terzi all’interno della piattaforma, rappresentano la base di calcolo per gli obblighi di investimento.”

Sky propone di sostituire, al comma 3, primo periodo, il riferimento a ricavi “da abbonamento ad offerte lineari” con “derivanti al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari dalla diffusione o distribuzione di palinsesti televisivi”, e di introdurre il riferimento a piattaforma “diffusiva”, eliminando “inclusi quelli derivanti da pay per view, dalla fornitura di programmi basati su standard trasmissivi tecnologici avanzati, riconducibili all’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi lineari”. Inoltre, al secondo periodo del medesimo comma, **Sky** propone di sostituire “gli introiti netti annui siano riconducibili” con un “medesimo soggetto acquisisca ricavi” e di sostituire il riferimento a “ricavi da abbonamento” con “introiti netti annui”. Si propone, inoltre di indicare una percentuale del quarantacinque per cento, anziché cinquanta per cento la soglia minima entro la quale considerare i ricavi da abbonamento, nel caso in cui non sia possibile dare in maniera separata evidenziazione dei ricavi attribuibili ad attività editoriali e non editoriali, specificando che ciò debba essere riferito alle ai ricavi da offerte televisive a pagamento, ed a meno che “il soggetto fornisca elementi idonei a dimostrare che tali introiti netti debbano essere considerati in una misura inferiore al



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

quarantacinque per cento". In subordine, si chiede di indicare la percentuale del quaranta per cento, nel qual caso non sarebbe prevista la possibilità per il soggetto fornire ulteriori elementi per dimostrare che gli introiti debbano essere considerati al di sotto di tale soglia. **Sky**, infine, chiede di eliminare al terzo periodo del comma 3 il riferimento a "*ricavi da abbonamento*", lasciando esclusivamente "*ricavi*" e di aggiungere, in conclusione del medesimo periodo "*fermo quanto previsto al secondo periodo*".

Vodafone ritiene che i soggetti che svolgono attività di pura distribuzione di contenuti editi da terzi non debbano rientrare nel perimetro di applicazione degli obblighi in capo ai fornitori media lineari, con riferimento sia a quelli di programmazione che di investimento.

Con riferimento alla adeguata evidenza delle modalità di individuazione della base di calcolo, di cui al comma 3, per le offerte aggregate di contenuti a pagamento da fornire all'Autorità, **100 Autori** ritiene che si potrà richiedere il valore della produzione con distinta indicazione di quanto richiesto. In mancanza di evidenza separata, sarà necessaria l'autocertificazione, ma solo limitatamente al periodo necessario a predisporre adeguati strumenti di monitoraggio interno delle attività aziendali con separazione fra attività editoriali e non editoriali.

ANICA precisa che tale evidenza debba essere data in una forma certificata da soggetti terzi competenti.

RTI auspica che sia lasciato a ciascun fornitore il compito di definire criteri di ripartizione dei propri ricavi, adeguatamente indicati e motivati in sede di comunicazione all'Autorità dei relativi dati, salve le verifiche *ex post* da parte di questa. Analoghe considerazioni valgono, a giudizio di **RTI**, in riferimento agli strumenti che idonei a valorizzare i ricavi da abbonamento riferibili ai palinsesti riconducibili a terzi

SIAE ritiene che sia assolutamente necessario che i soggetti obbligati che commercializzano offerte a pagamento diano, per ogni esercizio fiscale, evidenza dei costi sostenuti per l'inclusione di palinsesti di terzi nelle proprie offerte, anche al fine di evitare fenomeni di *double counting* nella base di calcolo, attraverso una comunicazione all'Autorità, certificata da società di revisione contabile. Analoga comunicazione deve essere effettuata sia qualora sia possibile un'attribuzione puntuale dei ricavi ai diversi servizi media audiovisivi di cui il soggetto obbligato abbia la responsabilità editoriale, sia qualora un'attribuzione puntuale non sia possibile (in tal caso sono ipotizzabili meccanismi di parametrizzazione dei ricavi sulla base di criteri di *cost allocation*).

Sky ritiene che ove l'Autorità intenda confermare nell'emanando Regolamento il metodo di calcolo contenuto nello Schema (e, dunque, prevedere un limite inderogabile alla quota dei ricavi da editore), tale evidenza risulterebbe superflua. Qualora invece l'Autorità decidesse di accogliere la soluzione proposta da Sky in via principale, dovrebbe essere lasciata al soggetto obbligato la facoltà di decidere quali elementi documentali fornire a



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sostegno dell'individuazione dei ricavi da abbonamento rilevanti. A titolo esemplificativo, tali elementi potrebbero essere individuati in dati di bilancio e dati di audience.

A giudizio di **100 Autori** gli strumenti più idonei per valorizzare i ricavi da abbonamento riferibili ai palinsesti riconducibili a terzi sono quelli di controllo di gestione generalmente utilizzate per l'imputazione di costi e ricavi non direttamente imputabili, eventualmente ricorrendo a stime ragionevoli.

Per **ANICA** è necessaria la verifica incrociata del rispetto degli obblighi da parte di tutti i fornitori di servizi con responsabilità editoriale, che non comporti doppia imposizione.

SIAE evidenzia che l'unico strumento equo appare quello di individuare i costi puntuali sostenuti dall'operatore di piattaforma per l'acquisizione dei palinsesti terzi. Una mera proporzione dei palinsesti terzi in rapporto all'insieme dei palinsesti disponibili all'utente attraverso la piattaforma a pagamento, altererebbe in maniera significativa (e iniqua), la base di calcolo per gli obblighi di investimento.

RTI rimanda alle considerazioni svolte al quesito D9.

Comma 4

Con riferimento al comma 4, **A&E**, **Disney** e **Fox**, ritengono utile tenere in considerazione il palinsesto dei fornitori di servizi di media ai fini della determinazione degli obblighi di investimento in opere italiane. A giudizio delle società, tali obblighi dovrebbero sussistere, in conformità all'art. 44-*quinquies*, comma 1, *lett. c*), del *Decreto Quote*, nei limiti in cui siano coerente con la linea editoriale del palinsesto (e, dunque, nei limiti in cui non si ottenga una deroga ai sensi dell'art. 7 dello Schema) e siano compatibili con lo sviluppo del mercato e la disponibilità delle opere.

Fox sottolinea che tali modifiche perseguono l'obiettivo di esplicitare la necessità di tenere in considerazione dei palinsesti del fornitore di servizi di media audiovisivi in sede di determinazione dell'obbligo di rispettare le sotto quote per le opere cinematografiche di espressione originale italiana. In particolare, in tempi recenti, è stata proposta l'interpretazione - non conforme al dettato normativo e contraria alla costante prassi seguita dall'Autorità - secondo cui il rispetto delle quote di investimento sarebbe comunque dovuto, sebbene uno o più palinsesti dell'emittente presentino una linea editoriale incompatibile con la trasmissione delle opere su cui si chiede di investire. Gli emendamenti proposti sono finalizzati a fugare qualsiasi dubbio al riguardo.

Inoltre, **Disney** e **Fox** rilevano come sia preferibile il riferimento alla pluralità di palinsesti, in luogo del singolo palinsesto.

In particolare, **A&E** suggerisce di sostituire "tenuto conto" con "purché sia coerente con la linea editoriale del", **Disney** di sostituire "del palinsesto" con "della linea editoriale del proprio palinsesto e palinsesti", mentre **Fox** propone di sostituire le parole "tenuto conto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

del palinsesto” con “nei limiti in cui la linea editoriale di ciascuno dei propri palinsesti, lo sviluppo del mercato e la disponibilità delle opere lo consentano”.

APT richiede l'introduzione del comma 4 bis che prevede una riserva in favore delle opere di animazione per i fornitori di media audiovisivi che abbiano un palinsesto compatibile con tale programmazione in relazione alla particolare rilevanza accordata dal legislatore alla programmazione rivolta ai minori cfr. tra gli altri art. 34 T.U.

“I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico, tenuto conto del palinsesto, riservano ogni anno a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 non inferiore al 5 per cento”.

Del resto, la maggiore diversificazione di quote e sotto quote potrebbe ridurre quello che è stato ritenuto un altro elemento di criticità dell'assetto attuale, in quanto tenendo conto delle diverse peculiarità dei palinsesti favorirebbe il rispetto della norma da parte della pluralità dei soggetti destinatari degli obblighi.

Comma 5

La previsione di cui al comma 5 dell'art. 5 dell'Allegato A rende inapplicabili le disposizioni di cui al comma 4 (relative alle quote di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana) ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari che abbiano trasmesso nel corso dell'anno meno di 52 opere cinematografiche. Alcuni operatori suggeriscono di circoscrivere la disapplicazione delle norme di cui al comma 4, prevista dal comma 5 sia sostituendo il riferimento ai “fornitori di servizi di media” con quello ai soli “palinsesti” (**Discovery, Disney, Fox**), sia eliminando il riferimento ai “fornitori”, dimodoché la disapplicazione delle disposizioni del comma 4 avvenga per i servizi di media e non per i fornitori (**CRTV, Sky**)

Fox e Disney propongono di sostituire “meno di” con “un numero di opere cinematografiche uguale o inferiore a”, anche al fine riflettere in maniera ancora più fedele elementi di dettaglio delle disposizioni di legge francesi.

Discovery e LA7 propongono di incrementare (o eliminare del tutto, per **LA7**) il numero massimo dei titoli delle opere al di sopra del quale scatta l'obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiane. A giudizio di **Discovery**, tale incremento è giustificato dal fatto che nei casi di contratti pluriennali, il numero delle opere previste dai contratti stessi rischia di essere superiore rispetto alla soglia proposta dall'Autorità, mentre **LA7** sottolinea che nel contesto multicanale e di canali tematici e semi-generalisti i programmi vengono replicati con maggiore frequenza rispetto al contesto analogico. **NBC** non condivide tale disposizione, ritenendo che essa sia caratterizzata da estrema rigidità e che potrebbe condurre a una notevole discriminazione tra fornitori a seconda che trasmettano un numero inferiore o superiore a 52 opere



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

cinematografiche. Propone la seguente modifica *“Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari che abbiano trasmesso nel corso dell'anno un numero ridotto di opere cinematografiche tali da non poter essere considerate prevalenti rispetto alla restante programmazione.”*

Per quanto attiene alla disposizione finale del comma 5, secondo la quale, il numero massimo di opere cinematografiche trasmesse, incluse le repliche, non deve essere superiore alle 104 opere in un anno”, **CRTV** richiede di incrementare tale soglia essendo frequente la presenza di un numero di repliche maggiori nel corso del medesimo anno in virtù della presenza ad esempio delle repliche free entro le 24 ore o entro la settimana in particolare per le opere “library”, mentre **Disney**, **Fox** ed **RTI** suggeriscono di eliminare la previsione. **RTI** motiva tale proposta in quanto a suo giudizio il fatto che un medesimo film sia trasmesso più volte non incide, infatti, sulle caratteristiche editoriali del canale, **Discovery** fa notare che il numero complessivo di passaggi televisivi è spesso stabilito nei contratti di acquisizione delle opere e non sempre è frutto di dinamiche negoziali, mentre per **Fox** tale riferimento potrebbe essere fonte di interpretazioni imprecise. Qualora lo si voglia mantenere per ragioni di massima fedeltà con il dettato normativo francese, **Fox** propone di adottare la seguente formulazione, traduzione pedissequa dal francese: *“senza che il numero totale annuale di trasmissione e ritrasmissione di qualsivoglia natura delle stesse opere sia superiore a 104”*.

ANICA esprime totale e fermo disaccordo verso l'inserimento del comma 5, che chiede di cassare poiché l'esclusione prevista non è riconducibile a nessuna norma, nemmeno in via interpretativa.

Comma 6

Cartoon Italia suggerisce di introdurre la parola “coproduzione” dopo le parole “produzione o”.

Comma 7

APT al comma 7 propone di eliminare il secondo periodo in merito ai ricavi del servizio pubblico eleggibili per le finalità dell'art.5.

ANICA propone di aggiungere al comma 7 il termine “multimediale” dopo “servizio pubblico televisivo”, e di eliminare “ovvero per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari”. **ANICA** ritiene che la modifica proposta al comma 7 sia coerente con la nuova Convenzione e con il Contratto di servizio tra Stato e Rai, e necessaria almeno per il soggetto concessionario del servizio pubblico.

Comma 8

Con riferimento comma 8, **A&E**, **Disney** e **Fox**, ritengono utile tenere in considerazione il palinsesto dei fornitori di servizi di media ai fini della determinazione degli obblighi di investimento in opere italiane, in analogia e per le ragioni esposte per il comma 4.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Come per il comma 4, **Fox** propone di sostituire le parole “tenuto conto del palinsesto” con “nei limiti in cui la linea editoriale di ciascuno dei propri palinsesti, lo sviluppo del mercato e la disponibilità delle opere lo consentano”.

Comma 10

Con riferimento alla quota di investimento a livello di gruppo così come definita dal comma 10, **ANICA** condivide e rinvia alle osservazioni di cui al comma 7 rispetto ai ricavi complessivi di gruppo. **APT** auspica maggiore chiarezza sul punto.

Cartoon Italia condivide parzialmente la previsione del comma 10 e propone di introdurre le parole “fatto salvo un limite del (venti) per cento per ciascun canale” dopo le parole “soggette a controllo comune” in modo da garantire la massima diversificazione tra i generi oggetto di investimento cinema, fiction, documentario, animazione.

Discovery propone di inserire al comma 10 le parole "ancorché non soggette alla giurisdizione italiana", dopo le parole “soggette a controllo comune” al fine di fare chiarezza sulla possibilità che gli investimenti realizzati da queste società e indirizzati al singolo mercato locale, possano essere incluse nel computo degli investimenti a livello di gruppo.

Fox nel condividere la definizione della quota di investimento a livello di gruppo di cui al comma 10, propone di eliminare il riferimento al controllo congiunto di più palinsesti da parte di una sola impresa ai sensi dell'art. 43 del TU, in quanto, a suo giudizio, essa in taluni casi può risultare fuorviante (si pensi al caso di gruppo al cui interno è presente una sola società autorizzata come emittente televisiva e gli investimenti sono effettuati dalla holding, che tuttavia non riveste la qualifica di fornitore di servi di media audiovisivi).

RTI nell'esprimere piena condivisione rispetto alla previsione del criterio "di gruppo", sostiene la necessità di reintrodurre analogo criterio anche in relazione agli obblighi di programmazione.

SIAE condivide altresì la previsione del criterio "di gruppo", purché sia monitorata attentamente l'entità delle partite infragruppo. Si propone, in ogni caso, che gli obblighi di investimento siano calcolati per ogni singolo servizio media audiovisivo gratuito, almeno per i servizi inclusi negli archi di numerazione 1-9 (e in subordine anche) 20-29, al fine di promuovere adeguatamente la diversità dell'offerta.

Comma 11

Rispetto alla previsione relativa alla gradualità degli obblighi per i soggetti nuovi entranti di cui al comma 11, **APT** propone di eliminare interamente il comma 11. L'eccezione così come formulata appare troppo ampia sotto il profilo temporale e il profilo soggettivo di applicazione, con effetto disincentivante per gli investimenti e potenzialmente negativo per gli assetti concorrenziali.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

A&E, Discovery e Fox propongono di sostituire al comma 11 le parole “abbiano iniziato la propria attività successivamente alla data” con “abbiano avviato le trasmissioni in una data successiva al”, al fine di ricomprendere anche i singoli servizi di media audiovisivi che abbiano avviato le proprie trasmissioni successivamente alla data del 1° gennaio 2018. **Disney** propone di sostituire le parole “che abbiano iniziato la propria attività” con “rispetto ai palinsesti che abbiano iniziato le trasmissioni”.

A&E, Discovery, Disney e Fox, nel condividere la previsione della gradualità, suggeriscono di riferire il beneficio della gradualità nel raggiungimento degli obblighi non già ai soggetti nuovi entranti - come previsto dall'attuale formulazione - bensì ai nuovi palinsesti; tale suggerimento, peraltro, è in linea con le modifiche proposte rispetto all'art. 4, comma 6, dello Schema di regolamento.

NBC nel condividere la previsione del comma 11, riterrebbe tuttavia necessario integrare tale previsione mediante:

- (i) un'indicazione dettagliata della gradualità con cui tali soggetti devono raggiungere le quote di investimento al fine di evitare l'esposizione a possibili contestazioni;
- (ii) un'applicazione estensiva della previsione anche ai soggetti già operanti nel mercato che decidano di avviare un nuovo servizio di media audiovisivo lineare;
- (iii) un coordinamento con la possibilità che i soggetti nuovi entranti e/o che abbiano avviato un nuovo servizio di media audiovisivo lineare richiedano una deroga rispetto alle quote di investimento.

Alla luce di quanto esposto sopra, **NBC** propone la modifica del comma 11 dell'art. 5 come segue: *“I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, che abbiano iniziato la propria attività successivamente alla data del 1° gennaio 2018 nonché i palinsesti che abbiano avviato le trasmissioni successivamente alla data del 1° gennaio 2018 raggiungono progressivamente, e comunque entro i primi tre anni, le quote di cui al presente articolo, fermo restando che non sussiste un minimo di quote da raggiungere per ciascuno dei primi tre anni e che tali quote sono applicabili integralmente a partire dal quarto anno”*.

RTI, nel condividere la previsione di un criterio di gradualità suggerisce di declinare tale criterio in ragione delle dimensioni d'impresa (numero di canali, fatturato) di ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi nuovo entrante.

SIAE condivide la previsione del comma 11, purché la gradualità venga stabilita dall'Autorità, sentito il soggetto obbligato.

Comma 12

A&E e Disney propongono un'integrazione dell'art. 5, finalizzata ad ampliare le attività per il raggiungimento delle quote di investimento, facendo in modo che vengano



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

espressamente incluse tra dette voci di costo i costi relativi ad attività di marketing, promozione e distribuzione delle opere europee. Tali attività, infatti, sono strettamente connesse e funzionali al successo dell'opera e, pertanto, a giudizio delle società, è del tutto ragionevole considerarle "investimento" ai fini che qui interessano.

Disney sottolinea che tale approccio, peraltro, in relazione alle opere cinematografiche, è stato scelto anche all'estero, ad esempio in Spagna, dove questi costi vengono comunemente conteggiati ai fini del computo della quota, nonostante si tratti di costi sostenuti dalle emittenti televisive in favore di soggetti diversi dai produttori indipendenti (cfr. in particolare il Decreto ECD/2796/2015 del 18 dicembre del 2015, in combinato disposto con il Capitolo lii della Legge n. 55 del 28 dicembre 2007 e con l'art. 5.3 della Legge n. 7 del 31 marzo 2010); il legislatore spagnolo, infatti, ad avviso di **Disney**, ha colto l'essenza stessa della normativa comunitaria sulla promozione delle opere, che non è quella di finanziare i produttori bensì le opere realizzate dagli stessi, dunque considerando anche eventuali attività svolte da (e pagate a) terzi ma comunque funzionali a garantire la penetrazione dell'opera sul mercato.

A&E propone una possibile formulazione, eventualmente da inserire come nuovo comma "I costi di marketing e promozione vanno computati nel calcolo delle quote di investimento oggetto del presente articolo".

Analogamente, **Fox** propone di integrare l'art. 5 dello Schema con una previsione, di cui si propone l'inserimento come nuovo comma 12, che regoli le voci di costo che possano costituire "investimento" ai fini del raggiungimento delle quote di cui all'art. 5 e segnatamente:

- a) costi sostenuti dal fornitore di servizi di media per attività di marketing, promozione e distribuzione delle opere;
- b) costi sostenuti dal fornitore di servizi di media per le attività di sviluppo delle opere (inclusa la redazione o l'acquisto di soggetti, trattamenti, *format*, sceneggiature, copioni, testi, *storyboard*) prodromiche alla realizzazione delle opere stesse;
- c) costi sostenuti dal fornitore di servizi di media a titolo di corrispettivo per i soggetti coinvolti o impiegati nella realizzazione delle opere (inclusi attori, conduttori, registi, autori, compositori, direttori di fotografia, animatori, disegnatori, *show-runner*, costumisti, scenografi); e costi sostenuti dal fornitore di servizi di media a titolo di corrispettivo per i servizi collegati alla produzione delle opere quali ad esempio le riprese (inclusi i costi per la locazione o il noleggio di studi di registrazione), il montaggio, gli effetti digitali, gli effetti speciali, l'animazione, l'editing audio e video, pre-produzione e post-produzione.

Osservazioni dell'Autorità



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Comma 2

Con riferimento al comma 2, l'Autorità ritiene accoglibile la modifica proposta da Fox riguardante la sostituzione del riferimento “del relativo titolo abilitativo”, con “dei relativi titoli abilitativi” al fine di rendere esplicita la circostanza che l'eventuale concessione di deroghe può riguardare anche soggetti che editano più palinsesti o più cataloghi, mediante l'esercizio di più di un titolo abilitativo.

Per quanto riguarda l'anno di imputazione degli investimenti rispetto agli introiti netti annui, l'Autorità non ritiene accoglibile la posizione espressa da Rai e LA7. Invero, fermo restando che l'anno di riferimento dei ricavi rimane una convenzione, l'Autorità osserva che è interesse delle emittenti stesse potere disporre, già dall'inizio dell'anno per il quale sono presi in considerazione gli investimenti, di un dato certo relativo ai ricavi, in modo da avere immediatamente contezza della quota di investimenti da raggiungere nel corso dell'anno in questione. Tale dato relativo ai ricavi non può afferire ad altro se non all'ultimo bilancio approvato che l'emittente ha a sua disposizione alla data del 1° gennaio di ogni anno. È evidente che, in presenza di un ciclo economico favorevole, l'emittente potrebbe avere il vantaggio di commisurare i propri investimenti su un volume di ricavi meno elevato, mentre, in presenza di un ciclo economico negativo, potrebbe avvenire il contrario. In questo senso, eventuali disallineamenti dovuti alla distanza temporale tra l'anno al quale riferire i ricavi e l'anno di imputazione degli investimenti potranno essere presi in considerazione in sede di giustificazione, laddove costituissero un'aggravante nel dovuto rispetto della quota di investimento. Si sottolinea, tuttavia, che la soluzione proposta dall'Autorità consente anche una maggiore flessibilità per le imprese nuove entranti, le quali hanno la possibilità di utilizzare una base di calcolo più certa.

Comma 3

L'Autorità ritiene accoglibile l'introduzione del rimando interno al comma 2, *lett. d*), in luogo della locuzione “televisione a pagamento”, come suggerito da ANICA ed APT.

L'Autorità ritiene parzialmente accoglibile la proposta di Sky Italia circa l'introduzione di una clausola che consenta al soggetto che ottiene ricavi riconducibili sia ad attività editoriali sia ad attività non editoriali di considerare i ricavi utilizzabili per la base imponibile anche al di sotto della soglia del 50 per cento del totale, nel caso in cui tale soggetto fornisca elementi idonei a dimostrare che l'incidenza percentuale dei ricavi derivanti dalle attività editoriali sia inferiore a tale soglia, dando altresì evidenza dei costi sostenuti per l'inclusione di palinsesti di terzi nelle proprie offerte, anche al fine di evitare fenomeni di *double counting* nella base di calcolo.

Comma 4



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In riferimento alle proposte avanzate da **A&E, Disney e Fox** di modifica al comma 4, finalizzate a rendere maggiormente esplicito il riferimento alla coerenza degli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana con i palinsesti e le relative linee editoriali dei fornitori di servizi di media, l'Autorità rimanda al comma 5, ritenendo che le disposizioni ivi contenute costituiscano sufficienti garanzie all'uopo.

Comma 5

Con riferimento alla disapplicazione delle norme di cui al comma 4, prevista al comma 5, l'Autorità ritiene accoglibile la proposta formulata da **Discovery, Disney, Fox** di sostituire il riferimento ai "fornitori di servizi di media audiovisivi" con "palinsesti", al fine di chiarire che l'esclusione proposta deve riguardare i singoli palinsesti e non già gli editori nel loro insieme e che pertanto la soglia di 52 opere debba essere riferita ai primi e non ai secondi.

Al fine di rendere la formulazione del secondo periodo di più facile comprensione, l'Autorità ritiene accoglibile la proposta di **Fox**, che suggerisce di adottare la formulazione "senza che il numero totale annuale di trasmissione e ritrasmissione di qualsivoglia natura delle stesse opere sia superiore a 104", con ciò risultando più chiaro che l'intento di introdurre una soglia di tolleranza del numero delle opere cinematografiche trasmesse nel corso dell'anno, deve tenere conto di eventuali repliche delle stesse opere.

In proposito, invece, l'Autorità ritiene di non accogliere la proposta di Discovery di aumentare la soglia di 52 opere, in quanto tale soglia appare di per sé sufficientemente ragionevole, attestandosi all'1% del tempo di trasmissione annuo, oltre ad essere in linea con quanto previsto dall'ordinamento francese, dal quale sono mutuati diversi obblighi del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n.204.

L'Autorità ritiene, altresì, non accoglibile la richiesta di abrogazione del comma in commento avanzata da ANICA, in quanto la previsione formulata, oltre ad essere coerente con quella esplicitamente contenuta nei commi 2 e 4 dell'art. 44-ter de *Testo unico* - secondo cui la quota di investimento opere cinematografiche di espressione originale italiana deve essere applicata "tenuto conto del palinsesto" - mira a rendere coerente l'obbligo con la programmazione dei canali, evitando per altro che alcuni soggetti non interessati alla trasmissione di opere cinematografiche possano essere costretti a distrarre risorse investite in opere europee o italiane di altri generi, coerenti con la propria linea editoriale, per concentrarli nella produzione di opere cinematografiche. Tale principio è stato per altro recentemente ribadito anche dal TAR del Lazio con sentenze n. 8149/2018 e n. 8169/2018 del 19 luglio 2018, con le quali il giudice amministrativo ha affermato che non è possibile imporre all'emittente investimenti in opere che non sono coerenti con la propria linea editoriale, in quanto ciò comprimerebbe primarie libertà costituzionalmente garantite, quali la libertà di manifestazione del libero pensiero e la libertà di iniziativa economica.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Comma 7

In parziale accoglimento dell'osservazione di APT, si ritiene di introdurre il riferimento all'attività "televisiva", in luogo dell'attività "del servizio pubblico televisivo", allo scopo di precisare che debbano essere presi in considerazione tutti i ricavi imputabili all'attività televisiva per l'offerta di servizi di media audiovisivi lineari di Rai, eliminando in tal modo ogni possibile riferimento alla contabilità separata.

Comma 8

Si rimanda a quanto già esposto in riferimento al comma 4.

Comma 12

Infine, si ritiene di poter accogliere parzialmente le richieste dei *broadcaster* in ordine alla introduzione di un comma relativo all'inclusione nella nozione di produzione audiovisiva (e quindi di investimento) di alcuni elementi produttivi, non direttamente rientranti in tale categoria, quali ad esempio le spese di edizione italiana e adattamento, piuttosto che quelle di distribuzione e promozione delle opere. Con riferimento alle prime, occorre rilevare come queste ultime erano già computate ai fini del rispetto della quota, in quanto l'art. 7, comma 6, della delibera n. 66/09/CONS, le faceva rientrare nella nozione di produzione audiovisiva. Analogo discorso è valevole per l'inclusione della definizione di "*opera prevalentemente finanziata*", allorché la medesima era già disciplinata nella delibera n. 30/11/CSP. Con riferimento a questi due elementi, quindi, la definizione di produzione, viene semplicemente resa più organica in quanto comprende elementi che venivano già ricompresi nella sua nozione, ma per il tramite di diverse fonti normative. Discorso differente va fatto, invece, per le spese di promozione e distribuzione. In favore della riconducibilità di queste ultime alla nozione di produzione, rilevano due elementi. Innanzitutto, la necessità di ristabilire un *level playing field* con la disciplina speciale prevista per la Rai nel contratto di servizio, grazie al quale, ricordiamo, è possibile computare voci di costo che non remunerano direttamente il produttore, bensì vengono sostenute dal *broadcaster* per valorizzare l'opera prodotta. Tale operazione, come più volte rappresentato costituisce un vantaggio competitivo per la concessionaria del servizio pubblico, che di fatto annulla il regime rafforzato di quote previsto dal legislatore per la medesima e altera l'equilibrio concorrenziale del mercato. La seconda considerazione poi riguarda la circostanza che la promozione e distribuzione di un'opera rappresentano elementi idonei a massimizzare il valore della stessa, generando indubbi vantaggi, se pur indiretti, anche per colui che l'ha prodotta. L'elemento di criticità relativo a tale profilo riguarda la natura non diretta di tale beneficio, in quanto nella sostanza gli investimenti sono effettuati dal *broadcaster* non a favore di un produttore, bensì di società di promozione e distribuzione, circostanza questa che depotenzia il mandato della legge. Pertanto, la soluzione che viene proposta per ovviare a tale circostanza risiede nel riconoscere come spese relative alla produzione, esclusivamente gli investimenti in promozione e distribuzione di un'opera che prevedano espressamente nei relativi contratti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dei meccanismi premianti in favore dei produttori legati alla *performance* del prodotto audiovisivo.

Art. 6

(Quote di programmazione e investimento per fornitori di servizi di media a richiesta)

Le posizioni dei soggetti intervenuti

TIM esprime generale preoccupazione per il cambio di impostazione rispetto a quella finora applicata a livello nazionale, che lasciava ai fornitori di servizi media audiovisivi la facoltà di decidere quale obbligo (tra riserva di programmazione e investimento) adempiere, nonché rispetto alla previsione dell'innalzamento della percentuale riferita all'obbligo di presenza di opere europee all'interno del catalogo (dall'attuale 20%, che continuerà a valere fino a tutto il 2018, al 30% a partire dal 1° gennaio 2019) unitamente all'introduzione delle sotto quote per le opere cinematografiche di espressione originale italiana, alla quota di investimento in opere recenti e di produttori indipendenti. Fatta tale premessa, l'operatore chiede l'eliminazione di previsioni contenute nella normativa primaria, e pertanto non accoglibili.

Rai, LA7, Viacom, CRTV, Discovery, A&E, Fox e Sky relativamente all'ambito di applicazione degli obblighi in commento, rappresentano come sarebbe opportuno chiarire che per i *broadcaster* televisivi che esercitano sia attività lineari che non, ovvero offrano con riferimento a questi ultimi, programmi in modalità c.d. *catch up*, l'assolvimento degli obblighi nel settore lineare assorbe anche quelli relativi all'ambito cd. "a richiesta" che rappresentano un elemento accessorio al principale sia in termini di servizio che contrattuali. Si propone quindi di riformulare l'art. 6, comma 1: "*I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana, di cui al Regolamento allegato alla delibera n. 607/10/CONS, diversi dai fornitori di servizi di media lineari, ancorché non siano sottoposti all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 3 di quest'ultimo, promuovono la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse*".

Vodafone non condivide l'articolato proposto dell'Autorità e evidenzia come, con riferimento al comma 3, tale contribuzione debba essere esclusa per i soggetti per i quali l'espletamento di opere di produzione audiovisiva non rientra nel perimetro delle attività descritte nell'oggetto sociale. Parimenti, si mette in evidenza che spesso, anche nel caso di opere di espressione originale italiana, europea o extra europea con valore simile per l'utente, le opere audiovisive italiane hanno nella pratica un costo di acquisizione maggiore e per questo motivo risulta più oneroso inserirle nel proprio catalogo, configurandosi dunque il "*meccanismo delle quote pregiudizievole all'equilibrio economico dell'azienda*". Di conseguenza, si suggerisce una quota contributiva inferiore



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

rispetto a quella del 20% degli introiti netti annui ipotizzata nella proposta, pur essendo, tale soglia, stabilita dal Legislatore.

Fox inoltre propone di integrare il comma 7, relativo alla possibilità di compensazione, nel raggiungimento delle quote, tra più cataloghi sotto il controllo di un unico soggetto, esplicitando la possibilità di potere comunque ottenere deroghe. Sempre con riferimento al comma 7, **RTI** suggerisce, l'adozione del criterio di gruppo con riferimento al caso in cui un medesimo editore offra, anche mediante distinte società controllate, sia servizi lineari sia servizi non lineari.

100 Autori con riferimento ai “ricavi” suggerisce la sostituzione di tale posta contabile con quella relativa al valore della produzione, come definita dall'art. 2425 del codice civile, purché tale documento venga effettivamente redatto per singolo paese e non sia invece consolidato. In tal caso, sarà necessario predisporlo appositamente. Sempre con riferimento ai ricavi, **Vodafone** rileva come non sia possibile scindere tra ricavi riferiti alla prestazione di contenuti non lineari e alla distribuzione di contenuti di terze parti, dal momento che l'utente sottoscrive un unico contratto per accedere all'intera offerta e pertanto corrispondendo alla stessa una quota onnicomprensiva di tutti i servizi offerti. In proposito, si propone una formula alternativa che si sostanzia nel risultato derivante dalla moltiplicazione dei ricavi annui totali per la percentuale di visione della sezione *on-demand* ovvero il relativo monte ore, a sua volta moltiplicato per la percentuale di film europei e di espressione originale italiana presenti sulla piattaforma. Infine, sempre **Vodafone** esprime perplessità in ordine alle ulteriori specifiche presenti nell'Allegato B e propone di adottare misure alternative a quelle proposte dall'Autorità da individuarsi attraverso procedure di co-regolamentazione sulla scorta di quanto fatto in occasione della delibera n. 526/14/CONS.

Osservazioni dell'Autorità

Con riferimento al **comma 1**, si ritiene degna di accoglimento la riformulazione proposta da **Rai, LA7, Viacom, CRTV, Discovery, A&E, Fox e Sky**, relativa all'esclusione dal perimetro applicativo del citato articolo dei servizi non lineari che offrono contenuti esclusivamente in modalità c.d. *catch up*, in ragione della mera riproposizione, solo in tale caso, della programmazione lineare in una finestra temporale prossima a quest'ultimo. Nella fattispecie descritta, infatti, appare ragionevole e proporzionato considerare l'assolvimento degli obblighi che insistono sul servizio lineare assorbenti rispetto a quei contenuti che di fatto rappresentano semplicemente ed esclusivamente una mera riproduzione degli stessi, ma per il tramite di un'altra modalità trasmissiva (c.d. *catch up*). Sul punto appare importante sottolineare come la citata esclusione abbia una portata circoscritta e limitata alla c.d. *catch up*: pertanto, laddove un fornitore di servizi media presenti un'offerta commerciale sia di natura lineare, sia non lineare, lo stesso è tenuto ad assolvere agli specifici obblighi previsti per ciascuna delle due categorie trasmissive citate. L'esclusione in commento, nelle modalità sopra indicate, trova la sua



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ratio nella sostanziale identità ed unicità del contenuto offerto in modalità lineare e rispetto al quale l'offerta non lineare si risolve in una mera riproposizione della programmazione lineare. Pertanto, il fornitore di servizi di media audiovisivi che si trovi ad esercire servizi a tutti gli effetti lineari e non lineari, è sottoposto al regime di obbligazioni previsto per ciascuna delle due citate modalità diffuse. Appare quindi oltremodo irragionevole, come proposto da **RTI**, poter estendere il regime derogatorio di cui sopra anche a tale fattispecie allorché il legislatore comunitario e di riflesso quello nazionale ha previsto differenti tipologie di obblighi per i servizi lineari e non lineari, che evidentemente, in ragione della loro distinta natura necessitano di misure di promozione e protezione differenti per forma e sostanza.

In secondo luogo, con riferimento al comma 2, ed in particolar modo relativamente al monte ore sul quale calcolare la relativa quota di programmazione, si è ritenuto necessario specificare che sono da considerare nella summenzionata operazione esclusivamente solo le ore "assoggettabili", da intendersi, in analogia con i servizi lineari, come "*il numero complessivo di ore e frazioni di ore di programmazione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite [...]*". Tale specificazione si è resa necessaria al fine di conferire equilibrio al sistema complessivo delle quote, onde evitare l'insorgere di asimmetrie regolamentari tra le due categorie di servizi.

Con riferimento, poi alle categorie di acquisizione delle opere rientranti nell'obbligo di investimento, si ritiene, specularmente a quanto previsto per i servizi lineari, di inserire anche il pre-acquisto, al fine di non creare disparità applicative rispetto alle due modalità trasmissive.

In linea generale, poi non risultano accoglibili le proposte emendative formulate da **TIM** e **Vodafone** con riferimento all'abbassamento delle quote di riserva piuttosto che nella non assoggettabilità dell'obbligo di contribuzione finanziaria a quei soggetti che non svolgono in via prioritaria l'attività di fornitore di servizi non lineari (**Vodafone**).

Art. 7

(Deroghe agli obblighi di programmazione e investimento)

Le posizioni dei soggetti intervenuti

APT: suggerisce di uniformare il comma 1, *lett. c)*, al testo di legge e di eliminare il punto 2 del comma 2. Inoltre, **100 Autori**: propone, inoltre di aggiungere "consecutivi" dopo "due anni" e al comma 1, *lett. b)*, di chiarire le modalità di calcolo del mercato di riferimento in base al quale calcolare la quota di mercato e al comma 1, *lett. c)*, di esplicitare cosa si intende per "tematico".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Sky e LA7: propongono di aggiungere al comma 1, la seguente specifica “*Con riferimento agli obblighi di programmazione di cui all’art. 34, comma 10, del Testo unico, la presentazione della richiesta di deroga è ammessa, purché motivata, anche qualora non sia soddisfatta alcuna delle condizioni di cui alle lett. a), b) e c) del presente comma*”. In proposito, **LA7** specifica che, le disposizioni di cui all’art. 44-*quinquies*, comma 2, del Tusmar ed in particolare le circostanze che devono necessariamente ricorrere per poter chiedere la deroga, non si applicano agli obblighi relativi ai programmi per minori di cui all’art. 34, comma 10, del Tusmar. Si ritiene che AGCOM debba specificare che, nel caso degli obblighi in commento, la richiesta di deroga può essere sempre avanzata, non essendo necessario che ricorrano le condizioni sopracitate.

RTI, Viacom, CRTV, A&E, Disney, LA7, Discovery, Fox: propongono di prevedere quale termine per l’invio della richiesta di deroga il 31 dicembre di ogni anno, in luogo del 30 settembre previsto nello Schema di regolamento in oggetto. Inoltre, **RTI, Viacom, CRTV, Disney, LA7, Fox e Sky** poi propongono di eliminare il comma 6, in quanto ritengono che l’Autorità abbia già tutti gli strumenti, in particolare attraverso l’esercizio del proprio potere di formulare richieste di informazioni, per verificare la veridicità dei documenti trasmessi dall’istante o, più in generale, la fondatezza dell’istanza stessa. Inoltre, l’Autorità dovrebbe considerare che eventuali soggetti terzi coinvolti nel procedimento potrebbero essere portatori di interessi diversi (se non opposti) a quelli dell’istante. Mentre **A&E** in relazione al comma 2, ii), propone di modificare la locuzione “dell’azienda” con “del palinsesto”, così da riferire a quest’ultimo ambito la condizione relativa al possibile pregiudizio all’equilibrio economico. In relazione al comma 2, punti i) e iv), si suggerisce poi di attenuare i riferimenti all’“impossibilità” di commissionare la produzione di opere inserendo un parametro meno perentorio, che possa garantire all’Autorità una maggiore flessibilità nella valutazione. Infine, al comma 7 propone di sostituire i due riferimenti al “programma”. **Discovery**, invece ritiene utile prevedere l’eventuale incidenza del rispetto dell’obbligo sulla tematicità del canale ed al contempo, di eliminare la distinzione, nell’ambito della modalità di distribuzione, tra emittenti in chiaro ed emittenti a pagamento. Tale distinzione infatti non tiene conto del panorama televisivo e rappresenta un elemento di discriminazione per le emittenti in chiaro ai fini dell’ottenimento di un provvedimento di deroga. **Fox**, infine ritiene utile prevedere un regime meno rigido rispetto alla documentazione da allegare ai fini della presentazione dell’istanza.

NBC: richiede di introdurre due ulteriori elementi che ricorrono molto frequentemente nella prassi, ovvero la possibilità che il meccanismo delle quote sia pregiudizievole non solo all’equilibrio economico dell’azienda (come indicato al punto ii) del secondo comma dell’art. 7), bensì anche alla linea editoriale del palinsesto e ai ritorni in termini di ricavi pubblicitari. Si propone inoltre di inserire un’ulteriore variabile che consenta di tener conto non solo dell’effettiva quantità di prodotto disponibile sul mercato, bensì anche



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'effettiva disponibilità di prodotto appartenente al medesimo livello qualitativo di quello dei programmi diffusi.

ANICA e APT: sempre con riferimento al comma 2, richiedono eliminare al romanino i), il riferimento agli *standard* di qualità tecnica. Mentre sempre **ANICA e CARTOON Italia** richiedono inoltre di coinvolgere anche le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo sin dall'avvio del procedimento per la verifica dell'istanza di deroga, con la possibilità di audizione separata ed anche in contraddittorio.

Vodafone: nell'ottica di chiarire la nozione di utile, si propone una sua precisazione nonché l'estensione dell'ipotesi di cui alla *lett. a)* al fine di ricomprendere i soggetti che vantano un utile e/o una *customer base* di esigua consistenza, soprattutto se confrontati con i valori degli altri *player* del mercato. Di conseguenza, si valuta positivamente la previsione di una soglia degli utili massima al di sotto della quale i soggetti siano considerati non aventi “*realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio relativamente ai servizi di media audiovisivi per cui è richiesta*”.

Osservazioni dell'Autorità

Con riferimento alla proposta di modifica di **APT**, relativa al comma 2, la medesima si ritiene accoglibile in quanto la stessa rende la formulazione più aderente al dettato legislativo.

Relativamente invece alle osservazioni avanzate da alcuni operatori e riferite ad una potenziale esenzione *ex ante* concernente le opere relative ai “minori”, nel registrare l'esigenza di un correttivo in via regolamentare atto a colmare tale lacuna normativa, si rappresenta come non possa trovare accoglimento l'interpretazione sopra menzionata, in quanto non conferente con la *ratio* della normativa riferita al regime delle deroghe. Si ritiene, invece accoglibile l'inserimento del riferimento all'art. 34, comma 10, relativamente al regime di richiesta di deroghe per rendere il plesso normativo più coerente. .

Non risulta accoglibile la proposta di slittamento del termine al 31 dicembre di ogni anno, in quanto la data del 30 settembre, così come proposta nella bozza di Regolamento, risulta essere maggiormente in linea con il ciclo di verifiche svolto annualmente dall'Autorità.

Con riferimento, poi, alle proposte di modifica relative al comma 2, risultano accoglibili quelle proposte da ANICA in ordine all'inserimento alla *lett. i)*, del riferimento agli standard editoriali, e alla *lett. ii)* della generalità degli operatori in ordine al *target* di riferimento dei palinsesti e il riferimento agli effetti sull'equilibrio economico delle imprese. Tali inserimenti consentono di rendere maggiormente flessibili, e al contempo più aderenti alla fattispecie concreta, gli elementi a sostegno della richiesta di deroga.

Art. 8



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Modelli per la trasmissione dei dati)

Le posizioni dei soggetti intervenuti

Comma 1

Discovery condivide l'orientamento dell'Autorità. Tuttavia, ritiene opportuno il riferimento ai fornitori di servizi di media soggetti al rispetto degli obblighi (comma 1) per chiarire che in caso di un'eventuale deroga, i fornitori di servizi di media audiovisivi (derogati) non sono tenuti ad indicare le percentuali o ad includere gli introiti relativi ai servizi beneficiari della deroga stessa. Pertanto, suggerisce di inserire al comma 1 le parole “con riferimento ai palinsesti e cataloghi soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 4, 5 e 6”, dopo le parole “non lineari”

RTI condivide quanto previsto dallo Schema di regolamento, salve le osservazioni sopra svolte circa la reintroduzione del criterio di gruppo in relazione agli obblighi di programmazione e il criterio di calcolo dell'obbligo di programmazione di opere in prima serata.

A giudizio di **SIAE** l'Autorità dovrebbe comunque riservarsi la possibilità di compiere degli audit.

Comma 2

100 Autori precisa che le formazioni ai fini della raccolta dei dati relativi ai fornitori di servizi di media audiovisivi indicate al comma 1, lettere da *a)* a *d)* sembrano esaustive.

SIAE: sottolinea che è necessario che le informazioni siano disaggregate per ciascun servizio media audiovisivo e (nel caso degli obblighi di investimento) per ciascuna opera prodotta o acquistata, limitatamente alla quota-parte di investimento.

Al fine di non gravare i soggetti obbligati di oneri eccessivi e sproporzionati, **Sky** ritiene che i modelli per la trasmissione dei dati dovrebbero contenere unicamente le informazioni strettamente necessarie all'Autorità per la verifica del rispetto degli obblighi e non anche informazioni/dati non espressamente previsti dalla normativa primaria e dal *Regolamento* dell'Autorità (quale, ad esempio, la denominazione del produttore indipendente dell'opera).

Discovery propone di sostituire le parole “fornitori di servizi di media” con le parole “palinsesti o cataloghi, alla lett. a) e di eliminare la parola “fornitori” alla lett. d) del comma 2.

Fox: propone di sostituire al comma 2, lett. b), le parole “nella fascia oraria 18:00-23:00” con “nel *Prime time*” per coerenza con il proposto inserimento della definizione di “*Prime time*” tra le definizioni di cui all'art.1 dello schema.

TIM: propone di sostituire al comma 2, lett. c), “esso” con “il fornitore di servizi di media audiovisivi”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

A giudizio di **100 Autori** sono rilevanti ai fini della raccolta dati relativi ai produttori tutte le informazioni qualitative e quantitative utili a verificare il rispetto degli obblighi, comprese le tipologie di contratti adottate.

Secondo **SIAE** sono rilevanti i ricavi realizzati, suddivisi per fornitore di servizi media e per opera, in ciascun esercizio.

Sky riterrrebbe utile la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di un *database* - accurato e costantemente aggiornato - dei produttori indipendenti (ivi inclusi quelli europei che pure rilevano al fine degli obblighi in materia) e di tutte le relative opere prodotte e distribuite in Europa.

Comma 6

ANICA, APT, Cartoon Italia propongono di sostituire al comma 6, primo periodo, la parola “televisiva” con “audiovisiva”.

Osservazioni dell’Autorità

Si ritiene accoglibile, in relazione al comma 2, la proposta avanzata da **TIM** di sostituire “esso” con “il fornitore di servizi di media audiovisivi”, dopo le parole “di carattere non sportivo di cui”.

Inoltre, con riferimento al comma 6, si ritiene altresì degna di accoglimento la proposta formulata da **ANICA, APT e Cartoon Italia** di sostituire al primo periodo la parola “televisiva” con “audiovisiva”.

Art. 9

(Modalità e termini della comunicazione)

Le posizioni dei soggetti intervenenti

Comma 1

Con riferimento alle previsioni dell’Autorità in merito alle modalità e ai termini delle comunicazioni previste al presente articolo, **SIAE** ritiene ragionevole una scadenza al 30 giugno (per coloro la cui chiusura dell’esercizio cade al 31 dicembre).

Osservazioni dell’Autorità

In parziale accoglimento della proposta formulata da **SIAE**, si ritiene di anticipare la scadenza prevista al comma 1 dal 30 settembre al 31 luglio di ciascun anno, anche in conformità con la trasmissione dei dati per l’Informativa Economica di Sistema (IES).

Art. 10

(Verifica degli obblighi di riserva di programmazione e di investimento)

Le posizioni dei soggetti intervenuti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Comma 1

Per quanto riguarda l'orientamento dell'Autorità sulle modalità di verifica degli obblighi di riserva di programmazione e investimento previsti al presente articolo **100 Autori**, nel condividere quanto previsto dal *Regolamento*, precisa che in ogni caso, sarà opportuna la pubblicazione dei dati in forma aggregata.

Discovery propone di sostituire al comma 1 la parola “programmi” con “palinsesti”.

Comma 2

Discovery esprime parere positivo sul fatto che la procedura prevista dal decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204 per la comunicazione di eventuali oscillazioni, venga recepita dal *Regolamento* dell'Autorità come facoltà dal fornitore di servizi media e non come obbligo. Invero la tempistica troppo ristretta renderebbe problematico raccogliere dati e formulare giustificazioni a 10 giorni dall'approvazione del bilancio.

Disney ritiene utile sottolineare il particolare apprezzamento per la scelta dell'Autorità di esplicitare, al comma 2 del presente articolo, che la comunicazione prevista dallo stesso comma, effettuata dal fornitore in relazione a oscillazioni in difetto relative alla quota di investimento non superiori al dieci per cento, è una facoltà e non un obbligo per il fornitore. Il testo del *Decreto*, infatti, è criptico sul punto, ma l'interpretazione dell'Autorità è senz'altro quella più ragionevole e **Disney** dichiara di approvarla senza riserve. L'interpretazione opposta a quella recepita nello Schema di regolamento determinerebbe una contraddizione insanabile: poiché la segnalazione dello scostamento è richiesto, in base al decreto, solo per oscillazioni inferiori al 10%, si avrebbe la paradossale e manifestamente irragionevole situazione per cui chi ha commesso la violazione più lieve (oscillazione sotto il 10%) ha un obbligo di comunicazione, mentre chi ha commesso la violazione più grave (oscillazione in difetto superiore al 10%) non sarebbe tenuto allo stesso obbligo. Questo conferma che la comunicazione entro 10 giorni prevista dal *Decreto* è una facoltà.

Fox propone di inserire al comma 2 una formula di coordinamento con l'art. 12 dello Schema, per rendere ancora più esplicita la circostanza che la procedura di cui all'art. 10 comma 2 dello Schema è facoltativa (*rectius*: è tecnicamente un onere, in quanto condotta non obbligatoria alla quale è subordinato l'accesso a un beneficio) e che, anche laddove il fornitore di servizi di media audiovisivi presenti le proprie giustificazioni oltre il termine ivi previsto o non le presenti affatto, si applicherà comunque una procedura istruttoria in contraddittorio nel corso della quale avrà modo di produrre le proprie osservazioni. A tal riguardo, **Fox** ritiene utile specificare che l'interpretazione del Decreto Quote da parte dell'Autorità in relazione alla non obbligatorietà della comunicazione di cui all'art. 10, comma 2, è senz'altro la più ragionevole e **Fox** la approva incondizionatamente.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RTI suggerisce, al comma 2 dell'art. 10 dello Schema di regolamento, di sostituire "sono comunicate" con "*possono essere comunicate*". Lo stesso comma precisa infatti, in chiusura, che si tratta di una "facoltà".

In merito al comma 2, primo periodo **Sky** richiama l'attenzione dell'Autorità sul fatto che l'anno fiscale per alcuni fornitori di servizi di media audiovisivi (come la stessa Sky) non coincide con l'anno solare (per Sky, come noto all'AGCOM, l'anno fiscale va dal primo luglio al 30 giugno) e chiede dunque all'Autorità di voler considerare questo profilo nella redazione e applicazione della norma in questione al fine di non porre in essere ingiuste penalizzazioni per gli operatori ora detti.

Sempre con riferimento al comma 2, **TIM** richiede l'applicazione di tempistiche già richieste da codesta Autorità, ad esempio per la presentazione del ROC, proponendo di sostituire "dieci giorni" con "trenta giorni".

Viacom pur nella consapevolezza che il termine di 10 giorni dall'approvazione del bilancio è fissato nel *Decreto*, chiede di valutare l'opportunità di inserire il termine di 10 giorni dal deposito del bilancio (che deve avvenire entro 30 gg dall'approvazione del bilancio), per dare il tempo tecnico necessario alle imprese per potersi avvalere della facoltà di cui all'art. 10 del presente Schema di regolamento.

Comma 4

RTI suggerisce di valutare l'eliminazione del comma 4 dell'art. 10, in quanto, a suo giudizio, non si comprende, infatti, la necessità di "regolari programmi di ispezione", considerato il meccanismo di informazione già previsto in favore dell'Autorità, e le modalità di verifica dei dati comunicati.

Osservazioni dell'Autorità

Comma 1

L'Autorità ritiene accoglibile la proposta di Discovery di sostituire la parola "programmi" con la parola "palinsesti", per una maggiore aderenza al dettato normativo.

Art. 11

(Procedura di recupero delle oscillazioni in difetto relative agli obblighi di investimento)

Le posizioni dei soggetti intervenuti

Disney e **Fox** con riferimento al comma 3, propongono di inserire un emendamento che consiste nell'integrazione del passaggio intermedio del richiamo formale nella procedura applicabile nel caso in cui l'Autorità rigetti le giustificazioni proposte dal fornitore. È il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Decreto stesso a prevedere che la comminazione di sanzioni sia preceduta da un c.d. “warning”.

LA7 e CRTV, Viacom e Discovery propongono di inserire il termine di 10 giorni dal deposito del bilancio, in luogo di quello relativo all’approvazione del medesimo, al fine di dare il tempo tecnico alle imprese per potersi avvalere della facoltà di cui all’art. 10 (tutti tranne Viacom). Inoltre, **CRTV** chiede di eliminare la previsione del recupero in 6 mesi, pur nella consapevolezza che si tratti di una disposizione introdotta dalla normativa di rango primario.

Sky richiede all’Autorità di disciplinare anche la procedura in oggetto relativamente ai soggetti societari per i quali l’anno fiscale non coincide con l’anno solare. Inoltre, non è inoltre chiaro il senso di imporre il recupero nei sei mesi anche qualora la relativa istanza non sia stata accolta dall’AGCOM.

Osservazioni dell’Autorità

Con riferimento al **comma 3**, l’Autorità ritiene degna di accoglimento la proposta avanzata da **Fox e Disney** relativamente all’introduzione di una misura intermedia “di richiamo”, nel caso in cui siano rigettate le giustificazioni presentate dal soggetto obbligato, in quanto tale misura appare coerente con la ratio sottesa al dettato della lett. f) del comma 1 dell’art. 44-*quinquies* ove si fa espresso riferimento alla “graduazione dei richiami formali”. A tal fine si ritiene opportuno integrare la procedura individuata al comma 3, in caso di mancato accoglimento delle giustificazioni, con un passaggio intermedio, rappresentato dall’invio di una lettera di richiamo formale al soggetto non ottemperante, prima dell’eventuale attivazione di procedure di natura sanzionatoria.

Con riferimento, invece, all’osservazione di carattere metodologico formulata da **Sky** e relativa alla esigenza di adattare la procedura descritta a quei soggetti per i quali l’anno fiscale non coincide con quello solare, l’Autorità ritiene di dover senza dubbio intervenire in tal senso, essendo una condizione, in un contesto sempre più globale, propria di più *players* attivi nel mercato. In proposito, ferma restando la procedura descritta nell’articolo in commento, da considerarsi quale norma di carattere generale e applicabile nella maggioranza dei casi, l’Autorità provvederà, in casi specifici, ad adottare orientamenti interpretativi idonei ad allineare la stessa al diverso ciclo fiscale di alcuni e ben identificabili soggetti.

Il resto delle proposte emendative avanzate dai *broadcaster*, quali ad esempio, l’eliminazione del termine di 10 giorni dal deposito del bilancio, piuttosto che della previsione del recupero di 6 mesi, non appaiono accoglibili in quanto non conformi al dettato della normativa primaria.

Infine, si segnala che per completezza è stato aggiunto il comma 5, che disciplina le procedure relative alle oscillazioni in difetto superiori al 10%.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 12

(Procedura di valutazione delle oscillazioni in difetto relative agli obblighi di programmazione)

Le posizioni dei soggetti intervenuti

RTI suggerisce l'introduzione di un richiamo formale, la quale in particolare, appare utile ad attenuare i profili di incostituzionalità ed incompatibilità europea, per violazione del principio di proporzionalità, dell'abnorme disciplina sanzionatoria prevista dal decreto delegato. Inoltre, suggerisce di prevedere, all'art. 12 comma 4, la possibilità per l'Autorità di differire l'avvio di procedimenti sanzionatori anche ad epoca posteriore allo scadere dell'anno successivo a quello in cui si è verificato lo scostamento, tenendo conto delle giustificazioni addotte dal fornitore di servizi di media audiovisivi a sostegno del protrarsi dello scostamento medesimo, oltre che in ragione di ulteriori elementi, tra cui, ad esempio, l'entità dello scostamento, la condotta passata del soggetto, e così via.

Disney, Rai, Fox e A&E ritengono non chiara la formulazione della disposizione in commento, lamentando in particolare la scarsa chiarezza rispetto all'ambito di applicazione della procedura. **Disney** rileva che non è di agevole comprensione il riferimento all'art. 10, comma 2, dello Schema di regolamento in commento, considerando che la procedura per l'invio delle giustificazioni all'Autorità ai sensi di tale disposizione è già regolato dall'art. 11. Per la **Rai**, la sub-procedura istruttoria stabilita dall'art. 12 si sovrappone in modo non del tutto armonico a quella prevista dall'art. 11. In particolare, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 12 si innestano nell'ipotesi - già sinteticamente disciplinata in modo lineare dall'art. 11.3, secondo e terzo periodo - relativa al non accoglimento delle giustificazioni dell'emittente per scostamenti inferiori al 10%. Al fine di garantire maggiore chiarezza alle diverse procedure si propone di regolamentate in distinti articoli, da una parte, la procedura di verifica e recupero per gli scostamenti inferiori al 10% comunicati dall'emittente nel termine previsto dall'art. 10.2, e dall'altra, tutte le ulteriori ipotesi. L'art. 12 potrebbe essere integralmente riformulato e dedicato alle oscillazioni superiori al 10% e alle oscillazioni non comunicate dal *broadcaster* in un'unica procedura. **Fox**, propone di modificare il comma 1 in modo da escludere dall'ambito di applicazione della procedura istruttoria di cui all'art. 12 le comunicazioni pervenute all'Autorità ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello Schema di regolamento. A parere della società, infatti, la procedura applicabile a tali comunicazioni è già compiutamente definita dall'art. 11 e, peraltro, segue tempistiche incompatibili con quelle previste all'art. 12.

Osservazioni dell'Autorità

Fermi restando i rilievi formulati dalla maggioranza dei partecipanti e relativi alla scarsa chiarezza della procedura delineata dall'articolo in commento, l'Autorità ritiene di confermare l'impianto delineato nella Bozza di regolamento in quanto il medesimo viene ritenuto coerente con le indicazioni del legislatore e nessuna delle proposte integrative



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

formulate appare idonea a rendere più agevole l'applicazione della norma proposta. Tanto premesso, si è quindi ritenuto opportuno, quanto all'obbligo di programmazione, mantenere inalterata la procedura, che trova disciplina specifica ed esclusiva nell'art. 12; quanto all'obbligo di investimento, si ritiene di procedere direttamente all'attivazione del presidio sanzionatorio allorché si ritengano non accoglibili le giustificazioni proposte. Tale ultima fattispecie trova trattazione, come sopra menzionato, all'art. 11. Ciò al fine di bilanciare le due soluzioni prospettate dal Legislatore e rendere, realmente profittevole anche la procedura di recupero introdotta all'art. 44-*quinques*, comma 3, del *Decreto*.

Art. 13 (Sanzioni)

Le posizioni dei soggetti intervenuti

ANICA ritiene necessaria la modifica del comma 1 inserendo un rinvio all'art. 10, comma 4, specificando che verranno avviate d'ufficio le ispezioni nei confronti dei fornitori di servizi media audiovisivi inadempienti. **Cartoon Italia**, condividendo la posizione di **ANICA**, propone altresì di introdurre misure di tipo reputazionale e comportamentale, creando dei meccanismi trasparenti di comunicazione e pubblicità dei dati, ad esempio rendendo pubblici sui propri siti *web*, in modo puntuale e sistematico, i dati aggiornati relativi al rispetto della norma da parte dei *broadcaster*.

APT richiede l'eliminazione del comma 4 relativo alla determinazione dell'importo della sanzione.

Osservazioni dell'Autorità

Con riferimento all'obbligo di ispezione, si evidenzia come lo stesso rientri nella discrezionalità dell'Autorità. Relativamente alla richiesta di sanzione di tipo reputazionale, appare opportuno chiarire come tutti i provvedimenti dell'Autorità siano pubblicati sul proprio sito *web* e i dati relativi alla vigilanza siano pubblicati nella relazione annuale. La determinazione dell'importo della sanzione avviene secondo le linee guida generali adottate dall'Autorità che trovano applicazione nell'esercizio della potestà sanzionatoria di cui è investita.

Art. 14 (Abrogazioni)

Le posizioni dei soggetti intervenuti

Fox ritiene che i provvedimenti adottati dall'Autorità sotto il vigore del *Regolamento* di cui alla delibera n. 66/09/CONS restino validi ed efficaci, a prescindere dal fatto che una espressa indicazione in tal senso sia contenuta nello schema. Ritiene utile, altresì, per una maggiore chiarezza, introdurre una precisazione sulla sorte dei provvedimenti adottati in forza delle delibere abrogate che secondo la società potrebbe essere formulata come di seguito riportata: «*Restano salvi i provvedimenti adottati dall'Autorità in forza delle*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

delibere abrogate dal presente comma nella misura in cui i presupposti sui quali i provvedimenti sono stati adottati rimangono invariati o nel caso in cui la modifica apportata consista in un aumento delle percentuali applicabili alle quote per le quali l'Autorità ha riconosciuto la deroga»

Osservazioni dell'Autorità

Con riferimento al chiarimento necessario si rimanda ad una espressa considerazione nella presente delibera;

RITENUTO, pertanto, che, a seguito dei rilievi formulati nell'ambito della consultazione pubblica dai soggetti intervenuti, nonché delle considerazioni al riguardo svolte dall'Autorità come sopra illustrate, di approvare il regolamento, recante le seguenti modifiche rispetto al testo posto in consultazione:

- l'art. 1, comma 1, *lett f)*, è stato modificato nel senso di specificare che le opere cinematografiche di espressione originale italiana sono quelle definite dal Regolamento dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi dell'art. 44-*sexies* del *Testo unico*;
- all'art. 1, comma 1, è stata inserita la definizione di palinsesto televisivo;
- la rubrica dell'art. 3 è stata riformulata eliminando la specificazione "europei" ai produttori indipendenti;
- all'art. 3, comma 1, *lett. a)*, secondo periodo è stata aggiunta la specificazione "consecutivi", rispetto al periodo di tre anni relativi alla produzione su cui calcolare il limite del 90%;
- all'art. 3, comma 2, è stato eliminato il riferimento allo Statuo societario, il quale è stato sostituito con il certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, con codice ATECO J59.1.;
- all'art. 3, comma 4, è stato inserito il riferimento al comma 4 dell'art. 1-*bis* del *Testo unico*;
- all'art. 3, comma 5, il termine "*commesse realizzate*" è stato modificato con quello di "*produzioni*" ed inoltre è stato specificato che queste ultime sono da considerarsi a "*favore di un singolo fornitore*" di servizi di media audiovisivi;
- all'art. 3, comma 6, primo periodo, l'espressione "*produzione televisiva*" è stata sostituita con "*produzione audiovisiva*";
- all'art. 3, comma 6, secondo periodo, il riferimento alle "*opere realizzate per conto terzi*" è stato eliminato e sostituito con quello alla "*produzione prevalentemente finanziata da un fornitore di servizi di media audiovisivi*";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- all'art. 4, comma 1, il riferimento al *“proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.”*, è stato sostituito da quello alle *“ore assoggettabili”*;
- all'art. 4, comma 3, è stata eliminata la frase alla fine del primo periodo *“il cui inizio o la cui fine sia avvenuta nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle 23.00”*, e sostituita all'inizio del citato periodo con l'espressione *“Nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle 23:00”*;
- l'art. 4, comma 6, ferma restando la sostanza dei contenuti, è stato riformulato e reso maggiormente intellegibile chiarificando che *“Ai fini dell'applicazione delle quote di riserva di cui al presente articolo sono presi in considerazione esclusivamente i palinsesti che abbiano trasmesso continuativamente almeno sei mesi di programmazione nel corso dell'anno solare”*;
- all'art. 5, comma 2, l'espressione *“relativo titolo abilitativo”* è stata sostituita dai *“relativi titoli abilitativi”*;
- all'art. 5, comma 3, primo periodo, l'espressione *“a pagamento”*, è stata sostituita dal riferimento *“di cui alla lett. d), del comma 2”*;
- all'art. 5, comma 3, secondo periodo è stato specificato che *“salvo che il soggetto fornisca elementi idonei a dimostrare che tali introiti netti debbano essere considerati in una misura inferiore al cinquanta per cento.”*
- all'art. 5, comma 5, primo periodo, l'espressione *“fornitori di servizi di media audiovisivi lineari”* è stata sostituita dai *“palinsesti”*;
- all'art. 5, comma 5, terzo periodo, la frase *“Il numero complessivo non deve essere superiore alle 104 opere in un anno”*, è stata sostituita, in chiusura del comma 2, con la seguente specifica *“senza che il numero totale annuale di trasmissione e ritrasmissione di qualsivoglia natura delle stesse opere sia superiore a 104.”*;
- all'art. 5, comma 7, il riferimento all'attività *“del servizio pubblico televisivo”* è stato sostituito con quello all'attività *“televisiva”*;
- all'art. 5, infine è stato inserito il comma 12, il quale prevede che *“Rientrano nell'attività di produzione anche quelle di promozione e distribuzione delle opere, purché i contratti relativi a queste ultime prevedano meccanismi di remunerazione per il produttore, anche sotto forma di schemi premianti legati al ciclo delle performance delle medesime”*;
- all'art. 6, comma 1, l'espressione *“ancorché non sottoposti”*, è stata sostituita con *“nella misura in cui i relativi servizi siano sottoposti”* ed è stata inoltre aggiunta la seguente specifica *“fatti salvi i servizi di catch up tv, consistenti nella messa a disposizione in modalità non lineare del palinsesto trasmesso nei giorni immediatamente precedenti”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- all'art. 6, comma 3, primo periodo, è stata sostituito il termine “*acquisizione*”, con l'espressione “*acquisto o preacquisto*”;
- l'art. 7, comma 1, *lett. c)*, è stato riformulato in maniera più coerente con il dettato normativo di riferimento;
- all'art. 7, comma 2, *lett. i)*, il riferimento agli *standard “di qualità tecnica ed editoriale”*, è stato sostituito con il solo “*standard editoriale*”
- all'art. 7, comma 2, *lett. ii)*, è stato eliminato il riferimento alla “*possibilità che il meccanismo delle quote sia pregiudizievole all'equilibrio*”, e sostituito con l'espressione “*gli effetti sull'equilibrio*”, così come il rimando agli effetti “*negativi sul audience*” è stato sostituito con quello al “*target di riferimento dei palinsesti*”;
- all'art. 8, comma 2, *lett. c)*, l'espressione “*esso*” è stata sostituita con “*fornitore di servizi di media audiovisivi*”;
- all'art. 8, comma 6, il riferimento all'attività di *produzione televisiva*” è sostituito da quello alla “*produzione audiovisiva*”;
- all'art. 11, comma 3, secondo periodo è inserita la seguente specifica “*l'Autorità invia a quest'ultimo una lettera di richiamo formale, motivando il mancato accoglimento delle giustificazioni e invitandolo al rispetto della soglia di investimento per gli anni successivi, precisando che in mancanza di tale rispetto, si applicheranno le disposizioni del Regolamento allegato alla delibera dell'Autorità n. 581/15/CONS*”;
- all'art. 11 è inserito il comma 5, recante la seguente disposizione: “*Qualora il fornitore di servizi media comunichi oscillazioni in difetto relative alla riserva di investimento, nel limite del dieci per cento rispetto alla quota complessiva richiesta nel medesimo anno, si applicano le disposizioni del Regolamento allegato alla delibera dell'Autorità n. 581/15/CONS*”;
- la rubrica dell'art. 12 viene modificata con l'eliminazione del termine “*investimento*”;
- all'art. 12, comma 2, è specificato che le quote sono quelle di “*programmazione*”;
- all'art. 12, comma 3, viene specificato che le motivazioni sono quelle fornite “*ai sensi del comma 2*”;

CONSIDERATO, con riferimento alla vigenza delle deroghe concesse in data antecedente rispetto all'entrata in vigore del presente regolamento, di dover confermare la validità di quelle relative agli obblighi previgenti che sono stati confermati dal *Decreto*, sia pur con soglie diverse. Le nuove percentuali di riserva, relative agli obblighi che sono rimasti immutati rispetto al precedente quadro normativo di riferimento, sono state innalzate in valore, pertanto, appare ragionevole ritenere che i requisiti oggettivi posti alla base del rilascio dei regimi derogatori in essere siano tuttora validi. Per quel che concerne le deroghe concesse a tempo e scadute, così come per le nuove obbligazioni introdotte dal



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Decreto, i soggetti interessati, ove ne ricorrano i requisiti, dovranno procedere alla presentazione di nuove istanze;

RITENUTO quanto alla verifica del rispetto delle quote di programmazione e di investimento realizzate dai soggetti obbligati nell'anno 2018 che la stessa sarà effettuata nel corso del 2019 a seguito della ricezione dei modelli "Q" secondo le modalità procedurali e le disposizioni contenute nel quadro normativo e regolamentare vigente nel 2018. Pertanto, non trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento allegato alla presente delibera, la cui attuazione è riferita alle quote realizzate a far tempo dal 2019;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È approvato il "*Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*", di cui all'Allegato A alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. È approvata la "*Definizione dei criteri tecnici ed editoriali di messa in rilievo delle opere europee sui servizi di media audiovisivi a richiesta di cui all'art. 44-quater, commi 3 e 4, del Testo unico*" di cui Allegato B alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale
3. L'obbligo di cui all'art. 44-bis, comma 3, del *Testo unico* diviene efficace con l'entrata in vigore del Regolamento dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali di cui all'art. 44-sexies, comma 1, lett. a) e b).
4. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate le delibere n. 66/09/CONS, n. 397/10/CONS, n. 188/11/CONS, n. 186/13/CONS, n. 526/14/CONS e n. 149/15/CONS.
5. Dalla data di entrata in vigore del Regolamento dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni, delle attività culturali di cui all'art. 44-sexies, comma 3, lett. b), del *Decreto*, è abrogata la delibera n. 30/11/CSP.

La presente delibera entra in vigore il giorno 1 gennaio 2019.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera può essere impugnata davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

La presente delibera, unitamente all'Allegato A e all'Allegato B, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Allegato A

alla delibera n. 595/18/CONS del 12 dicembre 2018

“Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) “*Testo unico*”: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i;
 - b) “*Autorità*”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - c) “*Direzione competente*”: la Direzione competente ai sensi del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
 - d) “*opere europee*”: le opere come definite dall’art. 2, comma 1, *lett. cc*), del *Testo unico*;
 - e) “*opere audiovisive di espressione originale italiana*”: le opere come definite, ai sensi dell’art. 44-*sexies* del *Testo unico*, dal Regolamento dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali;
 - f) “*opere cinematografiche di espressione originale italiana*”: le opere come definite dal Regolamento dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali, ai sensi dell’art. 44-*sexies* del *Testo unico*;
 - g) “*opera cinematografica*”: l’opera audiovisiva come definita dall’art. 2, comma 1, *lett. b*), della legge 14 novembre 2016, n. 220;
 - h) “*servizio di media audiovisivo*”: il servizio come definito dall’art. 2, comma 1, *lett. a*), del *Testo unico*;
 - i) “*servizio di media audiovisivo lineare*” o “*radiodiffusione televisiva*”: il servizio come definito dall’art. 2, comma 1, *lett. i*), del *Testo unico*;
 - l) “*servizio di media audiovisivo non lineare*”, ovvero “*servizio di media audiovisivo a richiesta*”: il servizio come definito dall’art. 2, comma 1, *lett. m*), del *Testo unico*;
 - m) “*fornitore di servizi di media*”: il fornitore di servizi come definito dall’art. 2, comma 1, *lett. b*), del *Testo unico*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- n) “*responsabilità editoriale*”: la responsabilità come definita dall’art. 2, comma 1, lett. h), del *Testo unico*;
- o) “*fornitore di programmi in pay-per-view*”: il soggetto che, sotto la propria responsabilità editoriale, trasmette a pagamento un singolo programma televisivo, o un gruppo di programmi televisivi, organizzati dal fornitore di servizi secondo un palinsesto e destinati alla fruizione del pubblico con possibilità di acquisto da parte dell’utente nei momenti immediatamente antecedenti alla sua disponibilità, o alla disponibilità del primo programma nel caso si tratti di un gruppo di programmi;
- p) “*canale tematico*”: un canale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione ad un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento;
- q) “*trasmissioni adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti*”: le produzioni e i programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti di cui all’art. 34, comma 10, del *Testo unico*;
- r) “*trasmissioni specificamente rivolte ai minori*”: le opere audiovisive, comprese quelle di animazione, che tengano conto della sensibilità dell’età evolutiva con particolare riferimento alla fascia di età fino a quattordici anni, di cui all’art. 34, comma 10, del *Testo unico*;
- s) “*ore assoggettabili*”: il numero complessivo di ore e frazioni di ore di programmazione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di *teletext* e televendite di cui all’art. 44-bis, comma 1, del *Testo unico*;
- t) “*palinsesto televisivo*”: il palinsesto così come definito all’art. 2, comma 1, lett. g), del *Testo Unico*;
- u) “*catalogo*”: l’insieme, predisposto secondo criteri predeterminati da un fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari, di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente;
- v) “*catalogo tematico*”: un catalogo che dedica almeno il 70 per cento delle ore messe a disposizione nell’ambito del catalogo ad un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento;
- z) “*produttori indipendenti*”: gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive così come definiti all’art. 2, comma 1), lett. p), del *Testo unico*.

Art. 2

Ambito soggettivo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, compresa la *pay per view*, soggetti alla giurisdizione italiana, fatto salvo quanto previsto all’art. 6, comma 5.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Il presente Regolamento non si applica alle emittenti televisive operanti in ambito locale.

Art. 3 Produttori indipendenti

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di produttore indipendente devono obbligatoriamente ricorrere i seguenti due requisiti:
 - a) lo svolgimento di attività di produzione audiovisiva;
 - b) l'assenza di legami di controllo e collegamento con fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana.

In aggiunta ai due requisiti obbligatori deve altresì ricorrere una delle seguenti condizioni:

- c) non destinare, per un periodo di tre anni consecutivi, più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi di media audiovisivi;
 - d) essere titolari di diritti secondari.
2. L'attività di produzione audiovisiva è identificata dal codice ATECO J59.1 risultante dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio.
 3. Per la definizione di controllo e collegamento si fa riferimento all'art. 43, commi 14 e 15, del *Testo unico*.
 4. Per la definizione di fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione italiana si fa riferimento all'art. 1-bis, commi 2, 3 e 4 del *Testo unico*.
 5. Per "periodo di tre anni consecutivi" di cui alla *lett. c)* del comma 1 si intendono gli ultimi tre anni a partire da quello su cui verte l'obbligo di verifica da parte dell'Autorità. Inoltre, il limite del 90 per cento della produzione è determinato sulla base del valore totale dei ricavi generati dal produttore indipendente a titolo di corrispettivo per le produzioni realizzate a favore di un singolo fornitore di servizi di media audiovisivi.
 6. Rientrano nell'attività di produzione audiovisiva dei produttori indipendenti tutte le attività di produzione e coproduzione, anche con fornitori di servizi di media audiovisivi, di opere audiovisive di qualunque genere o di parti di esse, ivi comprese le attività dirette alla realizzazione dell'edizione italiana delle opere stesse. Rientrano nell'attività di produzione audiovisiva dei produttori indipendenti anche le opere audiovisive prevalentemente finanziate da un fornitore di servizi di media audiovisivi, il cui progetto sia stato sviluppato e realizzato da un produttore indipendente con una partecipazione non inferiore al 5% del costo complessivo..
 7. I produttori indipendenti sono soggetti all'obbligo di cui all'art. 8, comma 6.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Titolo II

Obblighi di programmazione e investimento per fornitori di servizi di media audiovisivi lineari

Art. 4

Quote di programmazione

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano annualmente alle opere europee la maggior parte delle ore assoggettabili. La quota di cui al primo periodo è innalzata:
 - a) al cinquantatré per cento, per l'anno 2019;
 - b) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020;
 - c) al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, alle opere audiovisive di espressione originale italiana, ovunque prodotte, è riservata, ferme restando le ulteriori specifiche previste dal regolamento del Ministero, una sotto quota rispetto alla quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura di:
 - a) almeno la metà, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
 - b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.
3. Nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle 23.00, una quota del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di *teletext* e televendite, è riservato a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali o altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali, di espressione originale italiana, ovunque prodotte, secondo le ulteriori specifiche previste dal regolamento del Ministero. Tale quota corrisponde ad almeno:
 - a) il dodici per cento, di cui almeno la metà riservata a opere cinematografiche, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
 - b) il sei per cento, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.
4. Ai sensi dell'art. 34, comma 10, del *Testo unico*, fatti salvi gli obblighi specifici definiti dal contratto di servizio per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle trasmissioni specificamente rivolte ai minori almeno il tre per cento delle ore assoggettabili e alle trasmissioni adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti almeno il dieci per cento delle ore assoggettabili.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 4, debbono essere rispettate su base annua. Le percentuali di cui al comma 3 debbono essere rispettate su base settimanale.
6. Ai fini dell'applicazione delle quote di riserva di cui al presente articolo sono presi in considerazione esclusivamente i palinsesti che abbiano trasmesso continuativamente almeno sei mesi di programmazione nel corso dell'anno solare e come percentuali della somma delle ore di programmazione pertinente di opere europee trasmesse complessivamente dai palinsesti rispetto alla somma delle ore assoggettabili di trasmissione degli stessi palinsesti.

Art. 5 Quote di investimento

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano ogni anno al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri introiti netti annui, come definiti al comma 2, non inferiore al dieci per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:
 - a) al 12,5 per cento, da destinare per almeno il 10,4 per cento a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2019;
 - b) al quindici per cento, da destinare per almeno il 12,5 per cento a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2020.
2. Per introiti netti annui devono intendersi i ricavi riportati nell'ultimo conto economico approvato disponibile alla data del 1° gennaio dell'anno per il quale sono computati gli investimenti di cui al comma 1. Ai fini del presente articolo, sono presi in considerazione esclusivamente i ricavi riferiti alla prestazione di fornitore di servizi di media audiovisivi lineari nell'ambito dell'esercizio dei relativi titoli abilitativi. Gli introiti netti annui devono essere attribuibili alle seguenti voci:
 - a) pubblicità, televendite e sponsorizzazioni riferite alla programmazione lineare;
 - b) contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati;
 - c) provvidenze pubbliche;
 - d) offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui il soggetto obbligato ha la responsabilità editoriale.
3. Per introiti netti da offerte televisive di cui alla *lett. d)* del comma 2 si intendono i ricavi da abbonamento ad offerte lineari di carattere non sportivo, indipendentemente dalla piattaforma distributiva utilizzata, inclusi quelli derivanti da *pay per view*, dalla fornitura di programmi basati su *standard* trasmissivi tecnologici avanzati, riconducibili all'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi lineari. Qualora gli introiti netti annui siano riconducibili sia ad attività editoriali sia ad attività non editoriali, e non sia possibile dare in maniera separata evidenziazione dei ricavi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

attribuibili all'una o all'altra attività, i ricavi da abbonamento di cui al periodo precedente, sono considerati in misura non inferiore al cinquanta per cento del totale, salvo che il soggetto fornisca elementi idonei a dimostrare che tali introiti netti debbano essere considerati in una misura inferiore al cinquanta per cento. Qualora l'offerta destinata all'utente finale includa congiuntamente sia palinsesti la cui responsabilità editoriale è riconducibile al fornitore di servizi di media audiovisivi che la mette a disposizione del pubblico, sia palinsesti la cui responsabilità editoriale è riconducibile a terzi, i ricavi di cui al primo periodo sono considerati al netto dei ricavi da abbonamento riferibili ai palinsesti riconducibili a terzi.

4. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresì ogni anno alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad almeno il 3,2 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 2. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:
 - a) al 3,5 per cento, per l'anno 2019;
 - b) al quattro per cento, per l'anno 2020;
 - c) al 4,5 per cento, a decorrere dall'anno 2021.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano ai palinsesti che abbiano trasmesso nel corso dell'anno meno di 52 opere cinematografiche. Al fine di tale computo, sono tenuti in considerazione i titoli unici, al netto delle repliche, senza che il numero totale annuale di trasmissione e ritrasmissione di qualsivoglia natura delle stesse opere sia superiore a 104.
6. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva ogni anno al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al quindici per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:
 - a) al 18,5 per cento, da destinare per almeno il 15,4 per cento a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2019;
 - b) al venti per cento, da destinare per almeno il 16,7 per cento a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2020.
7. Per ricavi complessivi annui riferiti alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale devono intendersi i ricavi riportati nell'ultimo conto economico approvato disponibile alla data del 1° gennaio dell'anno per il quale sono computati gli investimenti di cui al presente articolo. Nell'ambito e per le finalità del presente articolo, sono presi in considerazione esclusivamente i ricavi riferiti all'attività televisiva, ovvero per la fornitura di servizi di media audiovisivi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

lineari. Tali ricavi, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, sono quelli derivanti da:

- a) canone relativo all'offerta televisiva;
 - b) pubblicità, in qualunque forma, connessa all'offerta televisiva.
8. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva ogni anno altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 6 pari ad almeno il 3,6 per cento dei propri ricavi complessivi, come definiti ai sensi del comma 7. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:
- a) al quattro per cento, per l'anno 2019;
 - b) al 4,5 per cento, per l'anno 2020;
 - c) al cinque per cento, a decorrere dall'anno 2021.
9. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva ogni anno a opere di animazione appositamente prodotte da produttori indipendenti per la formazione dell'infanzia un'ulteriore sotto quota non inferiore al cinque per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 6.
10. Qualora uno o più fornitori di servizi di media audiovisivi lineari siano controllati, ai sensi dall'art. 43, comma 14, del *Testo unico*, da un'unica impresa, per la verifica del rispetto delle quote di investimento di cui al presente articolo possono essere computati sia gli investimenti effettuati dal fornitore di servizi di media audiovisivi lineari sia gli investimenti effettuati da società controllanti, controllate o soggette a controllo comune. In tal caso, la quota di investimento è calcolata al netto delle partite infragruppo.
11. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, che abbiano iniziato la propria attività successivamente alla data del 1° gennaio 2018 raggiungono progressivamente, e comunque entro i primi tre anni, le quote di cui al presente articolo.
12. Rientrano nell'attività di produzione anche quelle attività di promozione e distribuzione delle opere, purché i contratti relativi a queste ultime prevedano meccanismi di remunerazione per il produttore, anche sotto forma di schemi premianti legati al ciclo delle *performance* delle medesime.

Titolo III

Obblighi per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta

Art. 6

Quote di programmazione e investimento



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 si applicano ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana, di cui al regolamento allegato alla delibera n. 607/10/CONS, nella misura in cui i relativi servizi siano sottoposti all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 3 di quest'ultimo, promuovendo la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse. Tali obblighi non si applicano ai servizi di *catch up tv*.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta riservano una percentuale non inferiore al trenta per cento alle opere europee nel proprio catalogo. Tale percentuale è calcolata sul monte ore messo a disposizione annualmente nell'ambito del medesimo catalogo. Una quota non inferiore al cinquanta per cento della suddetta quota è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta destinano investimenti annuali alla produzione acquisto o pre-acquisto di diritti sulle opere europee di produttori indipendenti per i propri cataloghi, con particolare riferimento alle opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione, in misura almeno pari al venti per cento degli introiti netti annui specificamente attribuibili alla fornitura al pubblico di contenuti audiovisivi a richiesta nell'ambito dei medesimi cataloghi. Una quota non inferiore al cinquanta per cento dei predetti investimenti è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte.
4. Per introiti netti annui devono intendersi i ricavi riportati nell'ultimo conto economico approvato disponibile alla data del 1° gennaio dell'anno per il quale sono computati gli investimenti di cui al comma 3. Nell'ambito e per le finalità del presente articolo, sono presi in considerazione esclusivamente i ricavi riferiti alla prestazione di fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari svolta in Italia nell'esercizio del relativo titolo abilitativo.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo finanziario di cui al comma 3 è richiesto anche per i cataloghi rivolti ai consumatori italiani, la cui responsabilità editoriale è riconducibile a soggetti che ricadono sotto la giurisdizione di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia. In tale caso, la riserva del venti per cento di cui al comma 3 è calcolata sugli introiti netti annui che il fornitore di servizi di media audiovisivi stabilito in un altro Stato membro ha conseguito in Italia mediante la fornitura al pubblico di cataloghi. Le informazioni in merito agli introiti netti annui sono acquisite dall'Autorità per il tramite dell'organismo di vigilanza preposto presente nello Stato membro dove il servizio è stabilito, ovvero anche per il tramite dello European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA).
6. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dare rilievo alle opere europee presenti nei cataloghi offerti secondo le ulteriori specifiche tecniche previste dall'Allegato B alla presente delibera. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, predispongono, nei propri cataloghi, una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o una specifica categoria per la ricerca delle opere europee e prevedono di riservare una quota alle opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti.

7. Qualora più cataloghi appartengano o siano controllati da un unico soggetto, gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 sono determinati sul complesso dei cataloghi forniti.

Titolo IV

Deroghe agli obblighi di programmazione e investimento

Art. 7

Deroghe agli obblighi di programmazione e investimento

1. Ai sensi dell'art. 44-*quinquies*, comma 2, del *Testo unico*, è ammessa la presentazione della richiesta di deroga totale o parziale, illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto, agli obblighi di riserva di programmazione e di investimento di cui agli artt. 44-*bis*, 44-*ter* e 44-*quater*, nonché alle sotto-quote previste dall'art. 34, comma 10, del *Testo unico* da parte del fornitore di servizi di media audiovisivi che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) non abbia realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio relativamente ai servizi di media audiovisivi per cui è richiesta la deroga;
 - b) abbia una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'uno per cento;
 - c) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo del quale abbia la responsabilità editoriale non consenta di approvvigionarsi da produttori indipendenti ovvero non consenta di acquistare, pre-acquistare, produrre o co-produrre opere audiovisive europee, ivi incluse le opere di espressione originale italiana ovunque prodotte.
2. L'istante, entro il termine del 30 settembre dell'anno per il quale si richiede la deroga, invia la relativa istanza, allegando ogni utile elemento a supporto e documentando a titolo esemplificativo:
 - i) l'inesistenza o l'insufficiente disponibilità di prodotto e l'impossibilità di commissionarne la produzione, avuto riguardo al proprio palinsesto, ovvero catalogo, al proprio pubblico e ai propri *standard* editoriali;
 - ii) gli effetti sull'equilibrio economico dell'azienda, avuto riguardo, a titolo esemplificativo, ai costi medi dei diversi prodotti disponibili sul mercato, al relativo rapporto costo/*audience* per minuto di programma, agli eventuali



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

effetti sul *target* di riferimento dei palinsesti derivanti dai vincoli oggetto della richiesta di deroga;

- iii) le negoziazioni tentate o avviate, l'esistenza di limiti all'acquisizione dei diritti, la sussistenza di regimi di esclusiva, l'indisponibilità a negoziare da parte di terzi, soprattutto con riferimento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana;
 - iv) con specifico riferimento agli obblighi di investimento, le ragioni di oggettiva impossibilità per le quali non si possa procedere in regime di acquisto, produzione e preacquisto.
 - v) con specifico riferimento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, nonché alle opere audiovisive di espressione originale italiana, l'effettiva disponibilità sul mercato delle stesse, anche con riferimento alla capacità di queste ultime di soddisfare l'intera richiesta di mercato, ai fini del soddisfacimento delle relative quote.
3. La Direzione competente comunica, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, al soggetto istante l'avvio del procedimento e il nominativo del relativo responsabile.
 4. Entro quindici giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, il soggetto istante può chiedere al responsabile del procedimento di illustrare le proprie posizioni in audizione. La data dell'audizione è disposta dal responsabile del procedimento ed è comunicata al soggetto richiedente con adeguato preavviso. Dell'audizione è redatto processo verbale, nel quale sono riportate, in forma sintetica, le principali osservazioni svolte e le dichiarazioni rese.
 5. Il responsabile del procedimento, può formulare richieste di informazione e di esibizione di documenti, indicando un termine congruo entro il quale dovrà pervenire la risposta. I termini procedurali sono sospesi dalla notifica della richiesta di informazioni, sino alla data di ricezione delle medesime.
 6. Il responsabile del procedimento ha la facoltà, ai sensi della legge n. 241/90, di formulare le richieste di cui al comma 5 anche ai soggetti terzi, che si ritiene siano in possesso di informazioni atte a comprovare la veridicità dei documenti trasmessi dal richiedente, o, più in generale, la fondatezza dell'istanza stessa.
 7. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di deroga di cui al comma 1, l'Autorità, valuta, tra gli altri, la tipologia del programma televisivo, il *target* di riferimento, la linea editoriale e la sua coerenza con l'effettiva programmazione, la tipologia dell'offerta in chiaro o a pagamento, l'effettiva disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma.
 8. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di deroga, salva la proroga dei termini fino ad un massimo di sessanta giorni ove il Consiglio dell'Autorità ravvisi la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.

Titolo V

Vigilanza e controllo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 8

Modelli per la trasmissione dei dati

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, lineari e non lineari, compilano il modello appositamente predisposto, denominato “Modello Q”, reso disponibile sul sito internet dell’Autorità all’indirizzo www.agcom.it.
2. Il modello di cui al comma 1 contiene, in sintesi, le seguenti informazioni:
 - a) programmazione annuale dei fornitori dei servizi di media, lineari e non lineari, dettagliata secondo le ore assoggettabili e le tipologie di opere audiovisive così come definite dagli artt. 44-*bis* e 44-*quater* del *Testo unico* e secondo le ulteriori specifiche contenute nel presente Regolamento;
 - b) programmazione settimanale nella fascia oraria 18.00-23.00 delle opere indicata all’art. 44-*bis*, comma 3 del *Testo unico*;
 - c) introiti conseguiti da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui il fornitore di servizi di media audiovisivi ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi, come definiti dall’art. 44-*ter* del *Testo unico* e dalle ulteriori specifiche contenute nel presente Regolamento;
 - d) introiti netti annui in Italia, per i fornitori di servizi di media non lineari, come previsti dall’art. 44-*quater* del *Testo unico* e definiti nel presente Regolamento;
 - e) investimenti effettuati dai fornitori di servizi di media audiovisivi in opere audiovisive in conformità con gli obblighi previsti dall’art. 44-*ter* e 44-*quater* del *Testo unico* e definiti nel presente Regolamento.
3. In caso di mancato assolvimento delle quote di riserva di cui agli artt. 44-*bis*, 44-*ter* e 44-*quater* del *Testo unico*, i fornitori di servizi di media lineari e non lineari, trasmettono all’Autorità, unitamente ai Modelli Q, elementi giustificativi idonei a motivare lo scostamento rispetto ai limiti di legge.
4. I modelli di cui al presente articolo possono essere aggiornati e modificati in ragione dei mutamenti del quadro normativo e regolamentare.
5. I fornitori di servizi di media radiofonici, operanti in ambito nazionale o locale, i fornitori di servizi di media audiovisivi operanti esclusivamente in ambito locale compresi quelli i cui palinsesti vengono ritrasmessi simultaneamente su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 22 del *Testo unico* o che sono comunque destinati ad un pubblico locale ai sensi dell’art. 18 della direttiva 2010/13/UE sono esclusi dagli adempimenti di cui al presente articolo.
6. Gli operatori della comunicazione esercenti l’attività di produzione audiovisiva compilano e trasmettono all’Autorità, entro il 30 settembre di ogni anno, un Modello nel quale forniscono le informazioni utili alla verifica del possesso dei requisiti per



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

la qualifica di produttore indipendente, secondo le specifiche di cui all'art. 3, nonché quelle funzionali alla redazione della Relazione di cui all'art. 44-*quinquies*, comma 4, del *Testo unico*.

Art. 9

Modalità e termini della comunicazione

1. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata in conformità ai Modelli di cui all'art. 8 entro il 30 settembre di ciascun anno con riferimento alla programmazione e agli investimenti realizzati nell'anno precedente, fatte salve le esigenze poste dagli obblighi di rendicontazione alla Commissione europea.
2. I modelli devono essere compilati ed inviati all'Autorità all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it a mezzo di casella di posta elettronica certificata.

Art. 10

Verifica degli obblighi di riserva di programmazione e di investimento

1. Ai fini delle verifiche di cui al presente articolo, l'Autorità utilizza ed elabora i dati relativi all'attività di monitoraggio dei palinsesti e dei cataloghi diffusi dai fornitori dei servizi di media audiovisivi in ambito nazionale effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i dati contenuti nelle comunicazioni trasmesse dai fornitori di servizi di media audiovisivi e dai produttori indipendenti ai sensi del presente Regolamento, nonché le risultanze degli accertamenti svolti ai sensi dei commi 3 e 4.
2. A partire dal 2019, le eventuali oscillazioni in difetto relative alla riserva di investimento, nel limite massimo del dieci per cento rispetto alla quota complessiva richiesta nel medesimo anno, sono comunicate all'Autorità, corredate dalla relativa motivazione, senza ritardo e comunque non oltre dieci giorni dalla data di approvazione del bilancio riferito a tale anno. I fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, possono avvalersi della predetta facoltà secondo le modalità definite nell'art. 11.
3. L'Autorità si riserva di chiedere la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili, anche mediante richieste di informazioni rivolte ai produttori indipendenti indicati nei modelli trasmessi dai fornitori di servizi di media audiovisivi.
4. L'Autorità dispone, anche ai sensi della delibera n. 220/08/CONS, regolari programmi di ispezioni, anche sistematiche, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 44-*bis*, 44-*ter* e 44-*quater* del *Testo unico* e del presente Regolamento.
5. L'Autorità provvede, nel rispetto della riservatezza di terzi, allo scambio di informazioni con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero per i beni e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

le attività culturali, nonché all'invio di specifiche richieste di carattere interpretativo ai medesimi.

Art. 11

Procedura di recupero delle oscillazioni in difetto relative agli obblighi di investimento

1. Qualora un fornitore di servizi di media audiovisivi decida di avvalersi della facoltà di cui all'art. 10, comma 2, invia, entro il termine ivi previsto, una comunicazione all'Autorità, a mezzo posta elettronica certificata, contenente le seguenti informazioni:
 - introiti netti annui così come definiti dall'art. 5, comma 2, relativi all'anno di riferimento per il calcolo della relativa quota di investimento, nel caso di servizi lineari, ovvero dall'art. 6, comma 4, per i servizi non lineari;
 - investimenti effettuati nell'anno di riferimento, riferibili a una delle quote di riserva di cui all'art. 5, nel caso di servizi lineari, ovvero all'art. 6, nel caso di servizi non lineari;
 - quota di investimento per la quale si è verificato lo scostamento;
 - entità dello scostamento rispetto alla quota di legge espressa sia in termini di valore assoluto che di quota percentuale;
 - elementi giustificativi in merito allo scostamento.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'Autorità si pronuncia in merito all'accoglimento ovvero al rigetto delle giustificazioni presentate. Nell'ambito di tale attività istruttoria, l'Autorità può formulare ulteriori richieste di informazioni, ovvero richiedere l'esibizione di documenti al soggetto interessato. In tale caso i termini procedurali sono sospesi dalla notifica della richiesta di informazioni sino alla ricezione delle medesime da parte del soggetto obbligato. Ai fini dell'ammissibilità o meno degli elementi giustificativi, l'Autorità valuta, tra gli altri, i seguenti elementi: la situazione di mercato nel quale il fornitore di servizi di media si trova ad operare, la natura congiunturale ovvero strutturale degli elementi che hanno inciso sull'oscillazione in difetto, l'andamento del piano degli investimenti, la struttura di bilancio.
3. Qualora l'Autorità accolga le giustificazioni addotte dal fornitore di servizi di media, il procedimento di cui al presente articolo si ritiene concluso per il tramite dell'adozione di una delibera. Qualora ritenga di non accogliere le giustificazioni prodotte dal fornitore di servizi di media, l'Autorità invia a quest'ultimo una lettera di richiamo formale, motivando il mancato accoglimento delle giustificazioni e invitandolo al rispetto della soglia di investimento per gli anni successivi, precisando che in mancanza di tale rispetto, si applicheranno le disposizioni del Regolamento allegato alla delibera dell'Autorità n. 581/15/CONS. In entrambi i casi il fornitore di servizi di media è obbligato a recuperare lo scostamento entro il termine di sei mesi dall'approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio riferito all'anno in cui si sono



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

realizzate le oscillazioni in difetto. A tal fine l'Autorità, con la medesima delibera di accoglimento ovvero di rigetto delle giustificazioni, definisce le modalità temporali e procedurali con le quali il fornitore di servizi di media deve provvedere al recupero della relativa quota.

4. Qualora accerti l'avvenuto recupero dell'oscillazione in difetto l'Autorità con propria delibera archivia il procedimento di cui al presente articolo. In caso contrario, si applicano le disposizioni del Regolamento allegato alla delibera dell'Autorità n. 581/15/CONS.
5. Qualora il fornitore di servizi media comunichi oscillazioni in difetto relative alla riserva di investimento, nel limite superiore al dieci per cento rispetto alla quota complessiva richiesta nel medesimo anno, si applicano le disposizioni del Regolamento allegato alla delibera dell'Autorità n. 581/15/CONS.

Art. 12

Procedura di valutazione delle oscillazioni in difetto relative agli obblighi di programmazione

1. Il presente articolo disciplina i procedimenti instaurati a seguito della ricezione delle giustificazioni addotte dal fornitore di servizi media, nonché i procedimenti relativi a tutti gli altri casi di oscillazioni in difetto rispetto alle quote di programmazione stabilite dalla legge.
2. Qualora reputi accoglibili le giustificazioni trasmesse dal fornitore di servizi di media audiovisivi unitamente al Modello Q, relative a uno scostamento rispetto alle quote di programmazione stabilite *ex lege*, l'Autorità comunica a quest'ultimo, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle medesime, la conclusione del procedimento di verifica.
3. Qualora ritenga non accoglibili le motivazioni addotte dal fornitore di servizi di media audiovisivi ai sensi del comma 2, l'Autorità, entro il termine di novanta giorni, invia a quest'ultimo una lettera di richiamo formale. Con tale atto, nel quale viene evidenziato lo scostamento rilevato e motivato il mancato accoglimento delle giustificazioni proposte, il fornitore di servizi di media audiovisivi è invitato al rispetto della soglia di programmazione o di investimento per gli anni successivi, indicando al contempo le eventuali modalità di recupero.
4. Qualora anche nell'anno successivo rispetto a quello dello scostamento di cui al comma 2, il fornitore di servizi di media audiovisivi non ottemperi alle obbligazioni di cui agli artt. 44-bis, 44-ter e 44-quater del *Testo unico*, si applicano le disposizioni del Regolamento allegato alla delibera dell'Autorità n. 581/15/CONS. Le medesime disposizioni trovano applicazione anche laddove il fornitore di servizi di media audiovisivi non comunichi le eventuali giustificazioni relative a uno scostamento rispetto alle quote stabilite *ex lege*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5. Qualora l'Autorità, a seguito delle verifiche sui modelli trasmessi, rilevi che contrariamente a quanto comunicato dal fornitore di servizi di media, lo stesso non rispetti le soglie minime di cui agli artt. 44-*bis*, 44-*ter* e 44-*quater* del *Testo unico*, invia a quest'ultimo, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dei medesimi, una richiesta di informazioni finalizzata ad acquisire eventuali elementi giustificativi. I termini procedurali si intendono interrotti dalla data di notifica della richiesta dell'Autorità sino alla ricezione delle informazioni da parte del soggetto obbligato. Qualora l'Autorità ritenga ammissibili le motivazioni trasmesse dal fornitore di servizi di media audiovisivi il procedimento si conclude ai sensi del comma 2. In caso contrario si procede ai sensi del comma 3.

Art. 13 Sanzioni

1. Ai soggetti che non adempiono, nei termini e secondo le modalità prescritte all'art. 9, agli obblighi di cui all'art. 8, si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. Ai soggetti che, nell'adempire agli obblighi di cui all'art. 8, comunicano dati non rispondenti al vero si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. In caso di mancato rispetto delle norme richiamate all'art. 51, comma 1, *lett. g)*, del *Testo unico*, l'Autorità applica le sanzioni amministrative previste all'art. 51, comma 2, *lett. d)* del medesimo *Testo unico*.
4. Nella determinazione dell'importo della sanzione, trova applicazione quanto stabilito nella delibera n. 265/15/CONS, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie*".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Allegato B

alla delibera n. 595/18/CONS del 12 dicembre 2018

Definizione dei criteri tecnici ed editoriali di messa in rilievo delle opere europee sui servizi di media audiovisivi a richiesta di cui all'art. 44-*quater*, commi 3 e 4, del *Testo unico*

1. I fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, sono tenuti a dare rilievo alle opere europee presenti nei cataloghi offerti rispettando congiuntamente le seguenti modalità, facendo riferimento ai criteri indicati nella Tabella 1:
 - a) predisposizione nei propri cataloghi di una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o una specifica categoria per la ricerca delle opere europee;
 - b) riserva di una quota alle opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti.
2. I criteri di messa in rilievo che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta sono tenuti a dare alle opere europee secondo le modalità di applicazione di cui al presente allegato tecnico sono indicati nella Tabella 1, e sono graduati attribuendo a ciascuno un valore numerico.
3. Per la modalità di cui al punto 1, *lett. a)*, i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta sono tenuti ad adottare i criteri indicati nella Tabella 1, fino al raggiungimento di almeno 10 punti. Per la modalità di cui al punto 1, *lett. b)*, i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta sono tenuti ad adottare i criteri indicati nella Tabella 1, fino al raggiungimento di almeno 15 punti.

Tabella 1. Criteri di messa in rilievo delle opere europee sui servizi di media audiovisivi a richiesta

Modalità a) predisposizione nei propri cataloghi di una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o una specifica categoria per la ricerca delle opere europee		
n.	Criterio	Punteggio
1	Con riguardo al totale delle opere di un catalogo alle quali viene data visibilità, almeno il 30% deve essere costituito da opere europee. Per “visibilità” si intende la messa in evidenza con le stesse modalità utilizzate per le altre opere (es. locandine, titoli, <i>trailer</i> , ecc.). Ove siano utilizzate più modalità di messa in evidenza delle opere, il fornitore di servizi media audiovisivi <i>on demand</i> potrà raggiungere tale soglia percentuale complessivamente utilizzando, a propria scelta, una o più delle modalità impiegate	7



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2	Alla stessa stregua, tra le opere cui si dà rilievo nelle sezioni principali in cui è suddiviso il catalogo, garantire la visibilità di almeno il 20% di opere europee, ove queste siano già presenti in catalogo	7
3	Presenza fissa in <i>homepage</i> di una sezione dedicata e/o <i>banner</i> che rimandi a una sezione in cui è possibile trovare tutte le opere europee presenti nel Catalogo	4
4	Previsione di un periodo congruo di entrata e uscita dal catalogo per le opere europee. Per “periodo di permanenza congruo” si intendono almeno 7 giorni, salvo che siano imposte particolari restrizioni temporali dell’utilizzo <i>on demand</i> dal licenziante del singolo fornitore di servizi di media audiovisivi <i>on demand</i> , nel qual caso il fornitore VOD potrà avvalersi di questa opzione comprovando, anche mediante apposita dichiarazione, per quali opere sussiste la limitazione ora detta	3
5	Strumenti di ricerca avanzata (libera e con filtri) per una selezione mirata dei contenuti audiovisivi che garantiscano la possibilità di effettuare una ricerca per nazionalità delle opere presenti nell’intero catalogo.	3
6	Evidenziazione della provenienza europea delle opere nelle informazioni di base o sinossi relative alle opere messe a disposizione (ad es. evidenziazione della parola ITALIA o dell’abbreviazione ITA)	3
Modalità b) riserva di una quota alle opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti.		
n.	Criterio	Punteggio
1	Realizzazione, almeno una volta l’anno, di un’operazione-evento (della durata di circa 1 mese) che preveda, secondo modalità e formule editoriali ritenute più opportune dal fornitore di servizi media audiovisivi <i>on demand</i> , una rassegna unicamente dedicata a e/o composta da opere europee e promossa attraverso i <i>social network</i> . A titolo esemplificativo, ove un fornitore di servizi media audiovisivi <i>on demand</i> realizzi un catalogo che preveda più di una sezione, lo stesso potrà realizzare tale operazione creando una sezione identificabile nello stesso servizio; ove abbia invece una sola sezione, potrà elaborare altre formule di presentazione dell’operazione evento. L’operazione potrebbe essere incentrata su temi o altro criterio editoriale che il fornitore di servizi media audiovisivi <i>on demand</i> potrà liberamente individuare nell’ambito della propria autonomia editoriale	6
2	Promozione multiplatforma (a titolo esemplificativo e non esaustivo: TV, radio, riviste di settore) e nei canali vetrina del fornitore del servizio <i>on demand</i> . Sul totale dei contenuti del servizio <i>on demand</i> promosso durante l’anno con questa modalità, almeno il 20% deve essere costituito da opere europee	5
3	Diffusione, in media una volta al mese, di brevi filmati promozionali e/o trailer collocati nei cataloghi prima della visione di determinati contenuti,	5



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

	volti ad incentivare la visione di opere europee contenute nel catalogo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promo di cofanetti di serie televisive)	
4	Utilizzo dei <i>social media</i> per promuovere le opere europee, mettendole in evidenza ogni volta che si lancia una campagna promozionale nuova sul proprio catalogo. Questo criterio sarà applicabile solo nel caso in cui la promozione del catalogo avvenga attraverso i <i>social media</i> .	5
5	Suggerimenti proposti agli utenti, sulla base delle loro visualizzazioni passate, di almeno il 20% di opere europee (es. “hai visto questo, potrebbe piacerti anche...”)	5
6	Presenza di opere europee in “operazioni tematiche” che includano sia opere europee che opere non europee secondo modalità e formule lasciate all’autonomia editoriale/creativa dell’editore del servizio	4
7	Promozione delle opere europee nelle comunicazioni inviate agli utenti contenenti informazioni e/o promozioni sui programmi del servizio di <i>media</i> audiovisivo a richiesta. Almeno il 30% del numero totale di opere audiovisive descritte o messe in evidenza in tali comunicazioni deve essere costituita da opere europee	4
8	Rassegna di articoli/recensioni o informazioni, critiche cinematografiche, approfondimenti relativi alle opere europee oppure, in alternativa, per le opere europee in evidenza nel catalogo, individuare un <i>set</i> di informazioni sintetiche basate sulle valutazioni e recensioni uscite sui media (ad esempio, stelletto o voti del pubblico e della critica).	3